



---

**Bollettino mensile**  
**Anno VII - n. 1/2012**

Publicato il 29 febbraio 2012

---



# *ISVAP*

(Legge 12 agosto 1982, n.576 e successive modificazioni ed integrazioni)

---

Registrazione presso il Tribunale di Roma n. 278/2006 del 14 luglio 2006

Direzione e Redazione presso l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - Servizio Studi  
Via del Quirinale, 21 - 00187 ROMA  
Centralino 06/42133.1  
Fax Sezione Studi 06/42133.735  
e-mail: [Serv.Studi@isvap.it](mailto:Serv.Studi@isvap.it)

Direttore Responsabile Dr. Giovanni CUCINOTTA

---



# Indice

1. ATTIVITA' PROVVEDIMENTALE ISVAP .....	1
1.1 <b>PROVVEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE</b> .....	3
<b>Provvedimento n. 2957 del 18 gennaio 2012</b> Modifiche al regolamento Isvap n. 32 dell'11 giugno 2009 concernente la disciplina delle polizze con prestazioni direttamente collegate ad un indice azionario o altro valore di riferimento di cui all'articolo 41, comma 2, decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni .....	3
1.2 <b>PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI SINGOLE IMPRESE</b> .....	5
<b>Provvedimento n. 2958 del 27 gennaio 2012</b> Autorizzazione a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo 17. Tutela legale, di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.....	5
1.2.1 <b>PROVVEDIMENTI AI SENSI DELL'ART. 79 DEL D.LGS 7 SETTEMBRE 2005, N. 209</b> Autorizzazione ad Assicurazioni Generali S.p.A. ad assumere una partecipazione di controllo nel capitale sociale di GEII Rivoli Holding SAS.....	7
Autorizzazione ad Assicurazioni Generali S.p.A. ad assumere una partecipazione di controllo nel capitale sociale di GEII Core Asset III Holding SAS. ....	7
Autorizzazione ad Assicurazioni Generali S.p.A. ad assumere una partecipazione di controllo nel capitale sociale di Generali Deutschland Alternative Investements Verwaltungs GmbH e Generali Deutschland Alternative Investements GmbH & Co. KG.....	7
Autorizzazione ad Assicurazioni Generali S.p.A. ad assumere una partecipazione di controllo nel capitale sociale di Generali 8 e Generali 9. ....	7
Autorizzazione ad Assicurazioni Generali S.p.A. ad assumere una partecipazione di controllo nel capitale sociale di Generali 10. ....	8
Autorizzazione ad Assicurazioni Generali S.p.A. ad assumere una partecipazione di controllo nel capitale sociale di CP Assistance s.r.o. ....	8
2. PROVVEDIMENTI SANZIONATORI.....	9
2.1 <b>SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE: ORDINANZE</b> .....	11
2.2 <b>SANZIONI DISCIPLINARI: RADIAZIONI - INTERMEDIARI E PERITI</b> .....	99
<b>Provvedimento n. 769/PD/11 del 16 giugno 2011</b> Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti del sig. SPADA Vittorio .....	99
<b>Provvedimento n. 838/PD/11 del 19 luglio 2011</b> Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti del sig. FRISIERO Andrea e conseguente cancellazione della società Andrea Frisiero Srl Brokers e consulenti in assicurazioni e sicurezza. ....	101
<b>Provvedimento n. 840/PD/11 del 19 luglio 2011</b> Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti del sig. FRISIERO Andrea e conseguente cancellazione della società Andrea Frisiero Srl Brokers e consulenti in assicurazioni e sicurezza. ....	103

	<b>Provvedimento n. 841/PD/11 del 19 luglio 2011</b>	
	Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti del sig. FRISIERO Andrea e conseguente cancellazione della società Andrea Frisiero Srl Brokers e consulenti in assicurazioni e sicurezza .....	105
	<b>Provvedimento n. 865/PD/11 del 7 ottobre 2011</b>	
	Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti del sig. GIOFRE' Antonio .....	107
2.3	<b>SENTENZE SU RICORSI PRESENTATI AVVERSO LE SANZIONI</b> .....	109
	Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Prima n. 619/2012.....	109
3.	<b>IMPRESE DI ASSICURAZIONE</b> .....	117
3.1	<b>IMPRESE DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE AUTORIZZATE AL 31 DICEMBRE 2011</b> .....	119
4.	<b>INFORMAZIONI SULLE IMPRESE IN LIQUIDAZIONE</b> .....	123
4.1	<b>IMPRESE IN LIQUIDAZIONE COATTA</b> .....	125
	Nordest s.p.a. con sede in Genova.....	125
5.	<b>ATTI COMUNITARI DI INTERESSE PER IL SETTORE ASSICURATIVO</b> .....	127
5.1	<b>SELEZIONE DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA</b> .....	129
6.	<b>ALTRE NOTIZIE</b> .....	131
6.1	<b>MODIFICHE STATUTARIE</b> .....	133
	Aumento del capitale sociale di CreditRas Vita S.p.A., con sede in Milano .....	133
	Aumento di capitale sociale di CNP UniCredit Vita S.p.A., con sede in Milano .....	133
	Aumento del capitale sociale di Aviva Vita S.p.A., con sede in Milano.....	133
	Aumento di capitale sociale di BancAssurance Popolari S.p.A., con sede in Arezzo.....	133
	Aumento del capitale sociale di Zurich Life Insurance Italia S.p.A., con sede in Milano.....	134
6.2	<b>TRASFERIMENTI DI PORTAFOGLIO DI IMPRESE DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO</b> .....	135
	Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo vita, ivi inclusi i contratti in regime di libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, da Chartis Insurance Ireland Limited con sede legale in Irlanda a Chartis Insurance UK Limited (ora Chartis Europe Limited) con sede legale nel Regno Unito.....	135
	Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo, ivi inclusi i contratti in regime libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, della Euler Hermes UK plc con sede nel Regno Unito, alla Euler Hermes Credit Insurance Belgium SA (NV), con sede in Belgio.....	135
	Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo, ivi inclusi i contratti in regime libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, della società Friends Life and Pensions Limited alla Life Limited, entrambe con sede nel Regno Unito .....	136
	Comunicazione di n. 3 trasferimenti di portafoglio danni, ivi inclusi i contratti in regime di stabilimento e di libera prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, di imprese facenti parte del gruppo assicurativo Royal e Sun Alliance Group .....	136

Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo, ivi inclusi i contratti in regime libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, della SLFC Assurance (UK) Limited alla Sun Life Assurance Company of Canada (UK) Limited, entrambe con sede nel Regno Unito.....	137
Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo, ivi inclusi i contratti in regime libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, della società The Standard Steamship Owners' Protection and Indemnity Association (London) Limited alla società The Standard Steamship Owners' Protection and Indemnity Association (Europe) Limited, entrambe con sede nel Regno Unito.....	137
Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo, ivi inclusi i contratti in stabilimento e in regime libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, della Groupama Transport SA alla Gan Eurocourtage SA, entrambe con sede in Francia.....	138
Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi i contratti in libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, dalla Trekroner Forsikring A/S alla Codan Forsikring A/S a seguito della fusione tra le due società con sede legale in Danimarca .....	138
Comunicazione di n. 2 trasferimenti di portafoglio danni di imprese aventi sede nel Regno Unito, ivi inclusi i contratti in regime di libera prestazione di servizi per i rischi situati in Italia. ....	138
<b>6.3 TASSO DI INTERESSE GARANTIBILE NEI CONTRATTI RELATIVI AI RAMI</b>	
<b>VITA</b> .....	140
Determinazione dei tassi massimi di interesse da applicare ai contratti dei rami vita espressi in euro che prevedono una garanzia di tasso di interesse.....	140





1. ATTIVITA'  
PROVVEDIMENTALE ISVAP

---



## **1.1 PROVVEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE**

Provvedimento n. 2957 del 18 gennaio 2012

**Modifiche al regolamento ISVAP n. 32 dell'11 giugno 2009 concernente la disciplina delle polizze con prestazioni direttamente collegate ad un indice azionario o altro valore di riferimento di cui all'articolo 41, comma 2, decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle Assicurazioni Private.**

### **L'ISVAP**

**VISTA** la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

**VISTO** il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private;

**VISTO** il Regolamento ISVAP n. 32 dell'11 giugno 2009, concernente la disciplina delle polizze con prestazioni direttamente collegate ad un indice azionario o altro valore di riferimento, di cui all'articolo 41, comma 2, decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

**RITENUTA** la necessità di modificare l'articolo 7 del Regolamento ISVAP n. 32 dell'11 giugno 2009;

**adotta il seguente**

### **PROVVEDIMENTO**

#### **Art. 1**

**(Modifiche all'articolo 7 del Regolamento ISVAP n. 32 dell'11 giugno 2009)**

1. All'articolo 7, comma 3, del Regolamento ISVAP n. 32 dell' 11 giugno 2009, il periodo *"Il requisito di rating minimo di cui al comma 2, lettera b), non si applica nel caso di titoli obbligazionari emessi da soggetti residenti in Stati appartenenti allo Spazio Economico Europeo sottoposti a vigilanza prudenziale a fini di stabilità su base individuale, a condizione che esistano accordi di collaborazione sullo scambio di informazioni tra l'ISVAP e l'autorità di vigilanza."* è sostituito dal seguente periodo: *"Il requisito di rating minimo di cui al comma 2, lettera b), non si applica, fermo restando i principi di adeguata sicurezza e negoziabilità di cui al comma 1, nel caso di titoli obbligazionari emessi da soggetti residenti in Stati appartenenti allo Spazio Economico Europeo sottoposti a vigilanza prudenziale a fini di stabilità su base individuale, a condizione che esistano accordi di collaborazione sullo scambio di informazioni tra l'ISVAP e l'autorità"*

*di vigilanza nonché di titoli obbligazionari emessi da Stati appartenenti allo Spazio Economico Europeo.”*

**Art. 2**

***(Pubblicazione)***

1. Il presente provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino e nel sito *internet* dell'ISVAP.

**ART. 3**

***(Entrata in vigore)***

1. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Presidente  
(Giancarlo Giannini)

## **1.2 PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI SINGOLE IMPRESE**

Provvedimento n. 2958 del 27 gennaio 2012

**Autorizzazione a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo 17. Tutela legale, di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.**

### **L'ISVAP**

**VISTA** la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

**VISTO** il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernente il Codice delle assicurazioni private, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

**VISTO** il Regolamento ISVAP n. 10 del 2 gennaio 2008 recante le procedure di accesso all'attività assicurativa e l'albo delle imprese di assicurazione;

**VISTO** il Provvedimento ISVAP n. 2599 del 28 marzo 2008 con il quale Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano, Via Uberto Visconti di Modrone, 15, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami 1. Infortuni, 2. Malattia, 3. Corpi veicoli terrestri, 8. Incendio ed elementi naturali, 9. Altri danni ai beni, 10. Responsabilità civile autoveicoli terrestri, 13. Responsabilità civile generale, 16. Perdite pecuniarie di vario genere e 18. Assistenza;

**VISTA** l'istanza del 7 novembre 2011 con la quale Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A., ha chiesto di essere autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo 17. Tutela legale, di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

**VISTA** la documentazione allegata alla predetta istanza;

**CONSIDERATO** che il programma di attività e la relazione tecnica presentati da Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A., soddisfano le condizioni di accesso indicate nell'articolo 15 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

**VISTA** la delibera con la quale il Consiglio dell'ISVAP, nella seduta del 26 gennaio 2012, ha espresso parere favorevole in ordine all'accoglimento della citata istanza;

### **Dispone**

Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano, Via Uberto Visconti di Modrone, 15 è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo 17. Tutela legale, di

cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Il presente provvedimento è pubblicato nel Bollettino e nel sito internet dell'Autorità.

Il Presidente  
(Giancarlo Giannini)

### **1.2.1 PROVVEDIMENTI AI SENSI DELL'ART. 79 DEL D.LGS 7 SETTEMBRE 2005, N. 209**

#### **Autorizzazione ad Assicurazioni Generali S.p.A. ad assumere una partecipazione di controllo nel capitale sociale di GEII Rivoli Holding SAS.**

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo – ISVAP – in data 23 dicembre 2011 ha autorizzato, ai sensi dell'art. 79 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e del Regolamento ISVAP n. 26 del 4 agosto 2008, Assicurazioni Generali S.p.A. ad assumere, per il tramite della controllata Generali Europe Income Holding SA, una partecipazione di controllo nel capitale sociale di GEII Rivoli Holding SAS.

\* \* \* \* \*

#### **Autorizzazione ad Assicurazioni Generali S.p.A. ad assumere una partecipazione di controllo nel capitale sociale di GEII Core Asset III Holding SAS.**

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo – ISVAP – in data 23 dicembre 2011 ha autorizzato, ai sensi dell'art. 79 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e del Regolamento ISVAP n. 26 del 4 agosto 2008, Assicurazioni Generali S.p.A. ad assumere, per il tramite della controllata Generali Europe Income Holding SA, una partecipazione di controllo nel capitale sociale di GEII Core Asset III Holding SAS.

\* \* \* \* \*

#### **Autorizzazione ad Assicurazioni Generali S.p.A. ad assumere una partecipazione di controllo nel capitale sociale di Generali Deutschland Alternative Investements Verwaltungs GmbH e Generali Deutschland Alternative Investements GmbH & Co. KG.**

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo – ISVAP – in data 23 dicembre 2011 ha autorizzato, ai sensi dell'art. 79 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e del Regolamento ISVAP n. 26 del 4 agosto 2008, Assicurazioni Generali S.p.A. ad assumere, per il tramite della controllata Generali Deutschland Holding AG, una partecipazione di controllo nel capitale sociale di Generali Deutschland Alternative Investements Verwaltungs GmbH e Generali Deutschland Alternative Investements GmbH & Co. KG.

\* \* \* \* \*

#### **Autorizzazione ad Assicurazioni Generali S.p.A. ad assumere una partecipazione di controllo nel capitale sociale di Generali 8 e Generali 9.**

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo – ISVAP – in data 26 gennaio 2012 ha autorizzato, ai sensi dell'art. 79 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e del Regolamento ISVAP n. 26 del 4 agosto 2008, Assicurazioni Generali S.p.A. ad assumere, per il tramite della controllata Generali France Assurances, una partecipazione di controllo nel capitale sociale di Generali 8 e Generali 9.

**Autorizzazione ad Assicurazioni Generali S.p.A. ad assumere una partecipazione di controllo nel capitale sociale di Generali 10.**

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo – ISVAP – in data 26 gennaio 2012 ha autorizzato, ai sensi dell'art. 79 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e del Regolamento ISVAP n. 26 del 4 agosto 2008, Assicurazioni Generali S.p.A. ad assumere, per il tramite della controllata Generali France Assurances, una partecipazione di controllo nel capitale sociale di Generali 10.

\* \* \* \* \*

**Autorizzazione ad Assicurazioni Generali S.p.A. ad assumere una partecipazione di controllo nel capitale sociale di CP Asistence s.r.o.**

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo – ISVAP – in data 26 gennaio 2012 ha autorizzato, ai sensi dell'art. 79 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e del Regolamento ISVAP n. 26 del 4 agosto 2008, Assicurazioni Generali S.p.A. ad assumere, per il tramite delle controllate Ceska Pojistovna a.s. e Europ Assistance s.r.o., una partecipazione di controllo nel capitale sociale di CP Asistence s.r.o.



## 2. PROVVEDIMENTI SANZIONATORI

---



## **2.1 SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE: ORDINANZE**

### **ORDINANZA N. 1/12 DEL 13 GENNAIO 2012**

Destinatario	Alleanza Toro (già Augusta Assicurazioni S.p.A.), con sede in Torino.
Violazione	combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del rischio.
Norma Sanzionatoria	art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta/00).

### **ORDINANZA N. 2/12 DEL 13 GENNAIO 2012**

Destinatario	Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Milano.
Violazione	combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del rischio.
Norma Sanzionatoria	art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta/00).

### **ORDINANZA N. 3/12 DEL 13 GENNAIO 2012**

Destinatario	Unipol Assicurazioni S.p.A. (già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.
Violazione	combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del rischio.
Norma Sanzionatoria	art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta/00).

### **ORDINANZA N. 4/12 DEL 13 GENNAIO 2012**

Destinatario	Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Milano.
Violazione	artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento, entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di un sinistro r.c. auto.
Norma Sanzionatoria	art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00).

**ORDINANZA N. 5/12 DEL 13 GENNAIO 2012**

Destinatario	Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	artt. 127 del d.lgs. 209/2005 e 11 del regolamento ISVAP n. 13/2008 - mancato rilascio al contraente, entro il termine previsto, del certificato e contrassegno relativi ad una polizza r.c. auto.
Norma Sanzionatoria	art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 3.000,00 (tremila/00).

**ORDINANZA N. 6/12 DEL 13 GENNAIO 2012**

Destinatario	Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Milano.
Violazione	combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del rischio.
Norma Sanzionatoria	art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta/00).

**ORDINANZA N. 7/12 DEL 13 GENNAIO 2012**

Destinatario	Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Milano.
Violazione	combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del rischio.
Norma Sanzionatoria	art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00).

**ORDINANZA N. 8/12 DEL 13 GENNAIO 2012**

Destinatario	Aviva Italia S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma 2, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata dall'Autorità relativamente ad un reclamo.
Norma Sanzionatoria	art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 5.000,00 (cinquemila/00).

**ORDINANZA N. 9/12 DEL 13 GENNAIO 2012**

Destinatario	Unipol Assicurazioni S.p.A. (già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 420,00 (quattrocentoventi/00).

**ORDINANZA N. 10/12 DEL 13 GENNAIO 2012**

Destinatario	Axa Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.800,00 (milleottocento/00).

**ORDINANZA N. 11/12 DEL 13 GENNAIO 2012**

Destinatario	Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 8.100,00 (ottomilacento/00).

**ORDINANZA N. 12/12 DEL 13 GENNAIO 2012**

Destinatario	Unipol Assicurazioni S.p.A. (già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 13/12 DEL 13 GENNAIO 2012**

Destinatario	Ina Assitalia S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 16/12 DEL 13 GENNAIO 2012**

Destinatario	Fondiarria-Sai S.p.A., con sede in Torino.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 17/12 DEL 13 GENNAIO 2012**

Destinatario	Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 700,00 (settecento/00).

**ORDINANZA N. 18/12 DEL 13 GENNAIO 2012**

Destinatario	Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 19/12 DEL 13 GENNAIO 2012**

Destinatario	Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Milano.
Violazione	artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento, entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di un sinistro r.c. auto.
Norma Sanzionatoria	art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00).

**ORDINANZA N. 20/12 DEL 13 GENNAIO 2012**

Destinatario	Zuritel S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 21/12 DEL 13 GENNAIO 2012**

Destinatario	Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Milano.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 420,00 (quattrocentoventi/00).

**ORDINANZA N. 22/12 DEL 13 GENNAIO 2012**

Destinatario	Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 23/12 DEL 13 GENNAIO 2012**

Destinatario	Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).

**ORDINANZA N. 24/12 DEL 13 GENNAIO 2012**

Destinatario	Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.800,00 (milleottocento/00).

**ORDINANZA N. 25/12 DEL 13 GENNAIO 2012**

Destinatario	Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento, entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di un sinistro r.c. auto.
Norma Sanzionatoria	art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00).

**ORDINANZA N. 26/12 DEL 13 GENNAIO 2012**

Destinatario	Liguria Società di Assicurazioni S.p.A., con sede Milano.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 420,00 (quattrocentoventi/00).



**ORDINANZA N. 27/12 DEL 13 GENNAIO 2012**

Destinatario Alleanza Toro S.p.A., con sede in Torino.

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera a) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 420,00 (quattrocentoventi/00).

**ORDINANZA N. 28/12 DEL 13 GENNAIO 2012**

Destinatario Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.

Norma art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 7.560,00 (settemilacinquecentosessanta/00).

**ORDINANZA N. 29/12 DEL 13 GENNAIO 2012**

Destinatario Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Torino.

Violazione combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma 2, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata dall'Autorità relativamente ad un reclamo.

Norma art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 5.000,00 (cinquemila/00).

**ORDINANZA N. 30/12 DEL 13 GENNAIO 2012**

Destinatario Progress Assicurazioni S.p.A., in persona del commissario liquidatore, con sede in Palermo.

Violazione combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del rischio.

Norma art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 1.500,00 (millecinquecento/00).

**ORDINANZA N. 31/12 DEL 13 GENNAIO 2012**

Destinatario Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Milano.

Violazione combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del rischio.

Norma art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta/00).

**ORDINANZA N. 32/12 DEL 13 GENNAIO 2012**

Destinatario Progress Assicurazioni S.p.A., in persona del commissario liquidatore, con sede in Palermo.

Violazione combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del rischio.

Norma art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 1.500,00 (millecinquecento/00).

**ORDINANZA N. 33/12 DEL 13 GENNAIO 2012**

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.

Violazione combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del rischio.

Norma art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta/00).

**ORDINANZA N. 34/12 DEL 13 GENNAIO 2012**

Destinatario Ina Assitalia S.p.A., con sede in Roma.

Violazione combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del rischio.

Norma art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta/00).

**ORDINANZA N. 35/12 DEL 13 GENNAIO 2012**

Destinatario            Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.

Violazione                combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del rischio.

Norma  
Sanzionatoria            art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione        euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00).

**ORDINANZA N. 36/12 DEL 13 GENNAIO 2012**

Destinatario            Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.

Violazione                combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma 2, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata dall'Autorità relativamente ad un reclamo.

Norma  
Sanzionatoria            art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione        euro 5.000,00 (cinquemila/00).

**ORDINANZA N. 37/12 DEL 13 GENNAIO 2012**

Destinatario            Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.

Violazione                combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma 2, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata dall'Autorità relativamente ad un reclamo.

Norma  
Sanzionatoria            art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione        euro 5.000,00 (cinquemila/00).

**ORDINANZA N. 38/12 DEL 13 GENNAIO 2012**

Destinatario            Admiral Insurance Company Limited, con sede in Cardiff (Regno Unito).

Violazione                combinato disposto degli artt. 131 del d.lgs. 209/2005, 5 e 6 del regolamento ISVAP n. 23/2008 - mancata corrispondenza tra il premio di polizza e quello indicato nel preventivo personalizzato.

Norma  
Sanzionatoria            art. 313, comma 1, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione        euro 1.000,00 (mille/00).

**ORDINANZA N. 39/12 DEL 17 GENNAIO 2012**

Destinatario Alleanza Toro S.p.A., con sede in Torino.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.

Norma art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 1.800,00 (milleottocento/00).

**ORDINANZA N. 40/12 DEL 17 GENNAIO 2012**

Destinatario Sara Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 41/12 DEL 17 GENNAIO 2012**

Destinatario Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Torino.

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.

Norma art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 1.800,00 (milleottocento/00).

**ORDINANZA N. 42/12 DEL 17 GENNAIO 2012**

Destinatario Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.

Violazione artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.

Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 43/12 DEL 17 GENNAIO 2012**

Destinatario            Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.

Violazione              artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma  
Sanzionatoria            art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione      euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

**ORDINANZA N. 44/12 DEL 17 GENNAIO 2012**

Destinatario            Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.

Violazione              artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma  
Sanzionatoria            art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione      euro 1.800,00 (milleottocento/00).

**ORDINANZA N. 45/12 DEL 17 GENNAIO 2012**

Destinatario            Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Torino.

Violazione              artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma  
Sanzionatoria            art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione      euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 46/12 DEL 17 GENNAIO 2012**

Destinatario            Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Torino.

Violazione              artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma  
Sanzionatoria            art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione      euro 1.800,00 (milleottocento/00).

**ORDINANZA N. 47/12 DEL 17 GENNAIO 2012**

Destinatario	Unipol Assicurazioni S.p.A. (già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 48/12 DEL 17 GENNAIO 2012**

Destinatario	Zuritel S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

**ORDINANZA N. 49/12 DEL 17 GENNAIO 2012**

Destinatario	Quadri Automobili S.p.A., con sede in Romano di Lombardia (BG).
Violazione	combinato disposto degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento ISVAP n. 5/2006 - mancato rispetto dell'obbligo di separazione patrimoniale.
Norma Sanzionatoria	art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.000,00 (mille/00).

**ORDINANZA N. 50/12 DEL 17 GENNAIO 2012**

Destinatario	Duomo Uni One Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 14.280,00 (quattordicimiladuecentottanta/00).

**ORDINANZA N. 51/12 DEL 17 GENNAIO 2012**

Destinatario	Sara Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 40.000,00 (quarantamila/00).

**ORDINANZA N. 52/12 DEL 17 GENNAIO 2012**

Destinatario	Unipol Assicurazioni S.p.A. (già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 8.100,00 (ottomilacentocinque/00).

**ORDINANZA N. 53/12 DEL 17 GENNAIO 2012**

Destinatario	Sara Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento, entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di un sinistro r.c. auto.
Norma Sanzionatoria	art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00).

**ORDINANZA N. 54/12 DEL 17 GENNAIO 2012**

Destinatario	Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

**ORDINANZA N. 55/12 DEL 17 GENNAIO 2012**

Destinatario	Genialloyd S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	artt. 127 della d.lgs. 209/2005 e 11 del regolamento ISVAP n. 13/2008 - mancato rilascio al contraente, entro il termine previsto, del certificato e contrassegno relativi ad una polizza r.c. auto.
Norma Sanzionatoria	art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.500,00 (millecinquecento/00).

**ORDINANZA N. 56/12 DEL 17 GENNAIO 2012**

Destinatario	Genialloyd S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	artt. 127 della d.lgs. 209/2005 e 11 del regolamento ISVAP n. 13/2008 - mancato rilascio al contraente, entro il termine previsto, del certificato e contrassegno relativi ad una polizza r.c. auto.
Norma Sanzionatoria	art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 3.000,00 (tremila/00).

**ORDINANZA N. 57/12 DEL 17 GENNAIO 2012**

Destinatario	Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 4.725,00 (quattromilasettecentoventicinque/00).

**ORDINANZA N. 58/12 DEL 17 GENNAIO 2012**

Destinatario	Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 7.560,00 (settemilacinquecentosessanta/00).



**ORDINANZA N. 59/12 DEL 17 GENNAIO 2012**

Destinatario            Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Torino.

Violazione                combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma 2, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata dall'Autorità relativamente ad un reclamo.

Norma  
Sanzionatoria            art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione        euro 5.000,00 (cinquemila/00).

**ORDINANZA N. 60/12 DEL 17 GENNAIO 2012**

Destinatario            Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Torino.

Violazione                combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma 2, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata dall'Autorità relativamente ad un reclamo.

Norma  
Sanzionatoria            art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione        euro 5.000,00 (cinquemila/00).

**ORDINANZA N. 61/12 DEL 17 GENNAIO 2012**

Destinatario            Ianniello Assicurazioni s.r.l., con sede in Milano.

Violazione                combinato disposto degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento ISVAP n. 5/2006 e degli artt. 120 del d.lgs. 209/2005 e 49 del regolamento ISVAP n. 5/2006 (accertamenti ispettivi), in relazione alle seguenti fattispecie:  
- mancato rispetto dell'obbligo di separazione patrimoniale;  
- mancato rispetto dell'obbligo di informativa precontrattuale.

Norma  
Sanzionatoria            art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione        euro 3.000,00 (tremila/00).

**ORDINANZA N. 62/12 DEL 17 GENNAIO 2012**

Destinatario	Italauto S.p.A., con sede in Bergamo.
Violazione	combinato disposto degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento ISVAP n. 5/2006 e degli artt. 120 del d.lgs. 209/2005 e 49 del regolamento ISVAP n. 5/2006 (accertamenti ispettivi), in relazione alle seguenti fattispecie: - mancato rispetto dell'obbligo di separazione patrimoniale; - mancato rispetto dell'obbligo di informativa precontrattuale.
Norma Sanzionatoria	art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 2.000,00 (duemila/00).

**ORDINANZA N. 63/12 DEL 17 GENNAIO 2012**

Destinatario	Gruppo Bresciani Auto s.r.l., con sede in Bergamo.
Violazione	combinato disposto degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento ISVAP n. 5/2006, degli artt. 131 del d.lgs. 209/2005 e 9, comma 4, del regolamento ISVAP n. 23/2008 e degli artt. 120 del d.lgs. 209/2005 e 49 del regolamento ISVAP n. 5/2006 (accertamenti ispettivi), in relazione alle seguenti fattispecie: - mancato rispetto dell'obbligo di separazione patrimoniale; - assenza nel modello di dichiarazione dei livelli provvigionali e dei dati essenziali dell'intermediario; - mancato rispetto dell'obbligo di informativa precontrattuale in n. 2 occasioni.
Norma Sanzionatoria	art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 4.000,00 (quattromila/00).

**ORDINANZA N. 64/12 DEL 17 GENNAIO 2012**

Destinatario	Master Group Broker s.r.l., in liquidazione volontaria, in persona del liquidatore, sig. Maurilio Traetto, presso lo Studio PRAD con sede in Fano (PU).
Violazione	art. 109, comma 6, del d.lgs. 209/2005 - mancata comunicazione all'Autorità, nei termini previsti, della nomina del nuovo amministratore e responsabile della società.
Norma Sanzionatoria	art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.000,00 (mille/00).

**ORDINANZA N. 65/12 DEL 17 GENNAIO 2012**

Destinatario	Crenca Giampaolo, in qualità di attuario incaricato per il ramo r.c. auto da Assimoco S.p.A., presso il domicilio in Roma.
Violazione	artt. 34, commi 3 e 4, e 190, commi 1 e 2, del d.lgs. 209/2005, in relazione alle seguenti fattispecie: - mancata verifica della coerenza dei premi di tariffa r.c. auto con le basi tecniche per singole classi di tariffazione; - mancato adempimento degli obblighi di informativa nei confronti dell'Autorità nonché mancata conformità allo schema previsto dal regolamento ISVAP n. 16/2008 (art. 49) della relazione tecnica di cui all'art. 13, comma 1, lettera d), del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n. 99/2008.
Norma Sanzionatoria	art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 33.333,34 (trentatremilatrecentotrentatre/34).

**ORDINANZA N. 66/12 DEL 17 GENNAIO 2012**

Destinatario	Creditras Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	combinato disposto degli artt. 5, comma 2, 7 e 183, comma 2, del d.lgs. 209/2005 e 8, comma 1, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro al reclamante entro il termine di 45 giorni dalla ricezione del relativo reclamo.
Norma Sanzionatoria	art. 319, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 6.981,13 (seimilanovecentottantuno/13).

**ORDINANZA N. 67/12 DEL 17 GENNAIO 2012**

Destinatario	Duomo Uni One Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 4.725,00 (quattromilasettecentoventicinque/00).

**ORDINANZA N. 68/12 DEL 17 GENNAIO 2012**

Destinatario	European Insurance Group Ltd, in persona del commissario liquidatore, con sede in Malta.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).

**ORDINANZA N. 69/12 DEL 17 GENNAIO 2012**

Destinatario	Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 30.000,00 (trentamila/00).

**ORDINANZA N. 70/12 DEL 17 GENNAIO 2012**

Destinatario	European Insurance Group Ltd, in persona del commissario liquidatore, con sede in Malta.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 5.400,00 (cinquemilaquattrocento/00).

**ORDINANZA N. 71/12 DEL 17 GENNAIO 2012**

Destinatario	Ina Assitalia S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 7.560,00 (settemilacinquecentosessanta/00).

**ORDINANZA N. 72/12 DEL 17 GENNAIO 2012**

Destinatario	Ina Assitalia S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 5.400,00 (cinquemilaquattrocento/00).

**ORDINANZA N. 73/12 DEL 17 GENNAIO 2012**

Destinatario	Ina Assitalia S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera d) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 5.670,00 (cinquemilaseicentosestanta/00).

**ORDINANZA N. 74/12 DEL 17 GENNAIO 2012**

Destinatario	Ina Assitalia S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).

**ORDINANZA N. 75/12 DEL 17 GENNAIO 2012**

Destinatario	Assicurazioni Generali S.p.A., con sede in Trieste.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 5.400,00 (cinquemilaquattrocento/00).

**ORDINANZA N. 77/12 DEL 17 GENNAIO 2012**

Destinatario	Ina Assitalia S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 28.000,00 (ventottomila/00).

**ORDINANZA N. 79/12 DEL 17 GENNAIO 2012**

Destinatario	Ina Assitalia S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 14.000,00 (quattordicimila/00).

**ORDINANZA N. 80/12 DEL 17 GENNAIO 2012**

Destinatario	Ina Assitalia S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 5.400,00 (cinquemilaquattrocento/00).

**ORDINANZA N. 82/12 DEL 17 GENNAIO 2012**

Destinatario	Ina Assitalia S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 7.560,00 (settemilacinquecentosessanta/00).

**ORDINANZA N. 83/12 DEL 17 GENNAIO 2012**

Destinatario	Direct Line Insurance S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

**ORDINANZA N. 84/12 DEL 17 GENNAIO 2012**

Destinatario	Direct Line Insurance S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

**ORDINANZA N. 85/12 DEL 17 GENNAIO 2012**

Destinatario	Assicurazioni Generali S.p.A., con sede in Trieste.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.800,00 (milleottocento/00).

**ORDINANZA N. 86/12 DEL 17 GENNAIO 2012**

Destinatario	Iacone Assicurazioni s.r.l., con sede in Perugia.
Violazione	combinato disposto degli artt. 109, comma 6, del d.lgs. 209/2005 e 36 del regolamento ISVAP n. 5/2006 - mancata comunicazione all'Autorità, nei termini previsti, della cessazione di un rapporto di collaborazione.
Norma Sanzionatoria	art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.000,00 (mille/00).

**ORDINANZA N. 87/12 DEL 18 GENNAIO 2012**

Destinatario	Unipol Assicurazioni S.p.A. (già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.
Violazione	art. 132, comma 1, del d.lgs. 209/2005 - mancata accettazione di una proposta di assicurazione r.c. auto.
Norma Sanzionatoria	art. 314, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 3.000,00 (tremila/00).

**ORDINANZA N. 88/12 DEL 18 GENNAIO 2012**

Destinatario	Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma 2, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata dall'Autorità relativamente ad un reclamo.
Norma Sanzionatoria	art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 5.000,00 (cinquemila/00).

**ORDINANZA N. 89/12 DEL 18 GENNAIO 2012**

Destinatario	CNP Unicredit Vita S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma 2, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata dall'Autorità relativamente ad un reclamo.
Norma Sanzionatoria	art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 16.849,06 (sedicimilaottocentoquarantanove/06).

**ORDINANZA N. 90/12 DEL 18 GENNAIO 2012**

Destinatario	Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Milano.
Violazione	combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del rischio.
Norma Sanzionatoria	art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta/00).



**ORDINANZA N. 91/12 DEL 18 GENNAIO 2012**

Destinatario            Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.

Violazione                combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del rischio.

Norma  
Sanzionatoria            art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione        euro 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta/00).

**ORDINANZA N. 92/12 DEL 18 GENNAIO 2012**

Destinatario            Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.

Violazione                combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4/2006 - mancato rilascio al contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, dell'attestazione sullo stato del rischio.

Norma  
Sanzionatoria            art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione        euro 3.000,00 (tremila/00).

**ORDINANZA N. 93/12 DEL 18 GENNAIO 2012**

Destinatario            Alleanza Toro S.p.A., con sede in Torino.

Violazione                combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4/2006 - mancato rilascio al contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, di n. 2 attestazioni sullo stato del rischio.

Norma  
Sanzionatoria            art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione        euro 6.000,00 (seimila/00).

**ORDINANZA N. 94/12 DEL 18 GENNAIO 2012**

Destinatario            Assicurazioni Generali S.p.A., con sede in Trieste.

Violazione                combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma 2, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata dall'Autorità relativamente ad un reclamo.

Norma  
Sanzionatoria            art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione        euro 16.242,14 (sedicimiladuecentoquarantadue/14).

**ORDINANZA N. 95/12 DEL 18 GENNAIO 2012**

Destinatario	Assicurazioni Generali S.p.A., con sede in Trieste.
Violazione	combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del rischio.
Norma Sanzionatoria	art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta/00).

**ORDINANZA N. 97/12 DEL 18 GENNAIO 2012**

Destinatario	Allianz S.p.A., con sede in Trieste.
Violazione	combinato disposto degli artt. 5, comma 2, 7 e 183, comma 2, del d.lgs. 209/2005 e 8, comma 1, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro al reclamante entro il termine di 45 giorni dalla ricezione del relativo reclamo.
Norma Sanzionatoria	art. 319, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 2.000,00 (duemila/00).

**ORDINANZA N. 98/12 DEL 18 GENNAIO 2012**

Destinatario	Laganà Attilio, in qualità di attuario incaricato per il ramo r.c. auto da Nationale Suisse S.p.A., presso il domicilio in Gorgonzola (MI).
Violazione	art. 34, commi 3 e 4, del d.lgs. 209/2005; artt. 49 del regolamento ISVAP n. 16/2008 e 13, comma 1, lettera d), del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n. 99/2008, in relazione alle seguenti fattispecie: - mancata verifica della coerenza dei premi di tariffa r.c. auto con le basi tecniche per singole classi di tariffazione; - mancato adempimento degli obblighi di informativa nei confronti dell'Autorità nonché mancata conformità della relazione tecnica allo schema previsto.
Norma Sanzionatoria	art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 20.000,00 (ventimila/00).

**ORDINANZA N. 99/12 DEL 18 GENNAIO 2012**

Destinatario	Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 100/12 DEL 18 GENNAIO 2012**

Destinatario	Alleanza Toro S.p.A., con sede in Torino.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

**ORDINANZA N. 101/12 DEL 18 GENNAIO 2012**

Destinatario	Unipol Assicurazioni S.p.A. (già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 20.400,00 (ventimilaquattrocento/00).

**ORDINANZA N. 102/12 DEL 18 GENNAIO 2012**

Destinatario	Allianz S.p.A., con sede in Trieste.
Violazione	artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

**ORDINANZA N. 103/12 DEL 18 GENNAIO 2012**

Destinatario	Unipol Assicurazioni S.p.A. (già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 14.000,00 (quattordicimila/00).

**ORDINANZA N. 104/12 DEL 18 GENNAIO 2012**

Destinatario	Unipol Assicurazioni S.p.A. (già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 7.560,00 (settemilacinquecentosessanta/00).

**ORDINANZA N. 105/12 DEL 18 GENNAIO 2012**

Destinatario	Zuritel S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 5.400,00 (cinquemilaquattrocento/00).

**ORDINANZA N. 106/12 DEL 18 GENNAIO 2012**

Destinatario	Padovani Valerio, presso la residenza in Codigoro (FE).
Violazione	combinato disposto degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento ISVAP n. 5/2006 - mancato rispetto dell'obbligo di separazione patrimoniale.
Norma Sanzionatoria	art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 3.333,33 (tremilatrecentotrentatre/33).

**ORDINANZA N. 107/12 DEL 18 GENNAIO 2012**

Destinatario	Assimoco S.p.A. Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni - Movimento Cooperativo, con sede in Segrate (MI).
Violazione	artt. 148, 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 (accertamenti ispettivi) - mancato rispetto, per n. 21 posizioni di danno r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato, per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa nonché per la corresponsione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, commi 1, lettere a), b), c), d), 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 43.280,00 (quarantatremiladuecentottanta/00).

**ORDINANZA N. 108/12 DEL 18 GENNAIO 2012**

Destinatario	Alleanza Toro S.p.A. (già Augusta Assicurazioni S.p.A.), con sede in Torino.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.800,00 (milleottocento/00).

**ORDINANZA N. 109/12 DEL 18 GENNAIO 2012**

Destinatario	Axa Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.800,00 (milleottocento/00).

**ORDINANZA N. 110/12 DEL 18 GENNAIO 2012**

Destinatario	Axa Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.800,00 (milleottocento/00).

**ORDINANZA N. 111/12 DEL 18 GENNAIO 2012**

Destinatario	Axa Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 700,00 (settecento/00).

**ORDINANZA N. 112/12 DEL 18 GENNAIO 2012**

Destinatario	Ina Assitalia S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.260,00 (milleduecentosessanta/00).

**ORDINANZA N. 113/12 DEL 18 GENNAIO 2012**

Destinatario	Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

**ORDINANZA N. 114/12 DEL 18 GENNAIO 2012**

Destinatario	Alleanza Toro S.p.A. (già Augusta Assicurazioni S.p.A.), con sede in Torino.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 5.400,00 (cinquemilaquattrocento/00).

**ORDINANZA N. 115/12 DEL 18 GENNAIO 2012**

Destinatario	Ina Assitalia S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	regolamenti ISVAP nn. 16/2008, 20/2008, 22/2008 e 27/2008; provvedimento ISVAP n. 2495/2006 (accertamenti ispettivi), in relazione alle seguenti fattispecie: - mancato rispetto delle norme in materia di costituzione e criteri di calcolo della riserva sinistri e della componente per sinistri tardivi, nonché in materia di applicazione delle metodologie statistico-attuariali per il calcolo del costo ultimo; - inadeguatezza del sistema dei controlli interni in relazione alla carenza di regole, procedure e strutture organizzative volte ad assicurare il corretto funzionamento ed il buon andamento dell'impresa, nonché un adeguato controllo del rischio connesso alle attività di gestione e riservazione sinistri; - mancata illustrazione delle metodologie applicate per il calcolo delle riserve in sede di relazione semestrale, ove non coincidenti con quelle applicate in sede di bilancio d'esercizio; - mancata conservazione nel fascicolo di sinistro del diario di trattazione per i sinistri per i quali è stato utilizzato il metodo dell'inventario; - mancato rispetto delle norme in materia di annotazioni nei registri assicurativi, nonché relativamente alla corrispondenza tra le varie totalizzazioni e la modulistica di vigilanza.
Norma Sanzionatoria	art. 310, commi 1 e 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 32.000,00 (trentaduemila/00).

**ORDINANZA N. 116/12 DEL 18 GENNAIO 2012**

Destinatario	Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma 2, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata dall'Autorità relativamente ad un reclamo.
Norma Sanzionatoria	art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 5.000,00 (cinquemila/00).

**ORDINANZA N. 118/12 DEL 18 GENNAIO 2012**

Destinatario	Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma 2, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata dall'Autorità relativamente ad un reclamo.
Norma Sanzionatoria	art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 5.000,00 (cinquemila/00).

**ORDINANZA N. 119/12 DEL 18 GENNAIO 2012**

Destinatario	Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma 2, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata dall'Autorità relativamente ad un reclamo.
Norma Sanzionatoria	art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 5.000,00 (cinquemila/00).

**ORDINANZA N. 120/12 DEL 18 GENNAIO 2012**

Destinatario	Alleanza Toro S.p.A., con sede in Torino.
Violazione	combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma 2, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata dall'Autorità relativamente ad un reclamo.
Norma Sanzionatoria	art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 5.000,00 (cinquemila/00).

**ORDINANZA N. 121/12 DEL 18 GENNAIO 2012**

Destinatario	Ergo Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4/2006 - mancato rilascio al contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, dell'attestazione sullo stato del rischio.
Norma Sanzionatoria	art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00).

**ORDINANZA N. 125/12 DEL 18 GENNAIO 2012**

Destinatario	Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 8.100,00 (ottomilacento/00).



**ORDINANZA N. 126/12 DEL 18 GENNAIO 2012**

Destinatario	Allianz S.p.A., con sede in Trieste.
Violazione	artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 60.000,00 (sessantamila/00).

**ORDINANZA N. 127/12 DEL 18 GENNAIO 2012**

Destinatario	Unipol Assicurazioni S.p.A. (già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 8.100,00 (ottomilacento/00).

**ORDINANZA N. 128/12 DEL 18 GENNAIO 2012**

Destinatario	Zuritel S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 129/12 DEL 18 GENNAIO 2012**

Destinatario	Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Milano.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 14.000,00 (quattordicimila/00).

**ORDINANZA N. 130/12 DEL 18 GENNAIO 2012**

Destinatario	Alleanza Toro S.p.A., con sede in Torino.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.260,00 (milleduecentosessanta/00).

**ORDINANZA N. 132/12 DEL 18 GENNAIO 2012**

Destinatario	Unipol Assicurazioni S.p.A. (già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.200,00 (milleduecento/00).

**ORDINANZA N. 133/12 DEL 18 GENNAIO 2012**

Destinatario	Unipol Assicurazioni S.p.A. (già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.
Violazione	artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.200,00 (milleduecento/00).

**ORDINANZA N. 134/12 DEL 18 GENNAIO 2012**

Destinatario	Unipol Assicurazioni S.p.A. (già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 40.000,00 (quarantamila/00).

**ORDINANZA N. 135/12 DEL 18 GENNAIO 2012**

Destinatario            Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.

Violazione              combinato disposto degli artt. 5, comma 2, 7 e 183, comma 2, del d.lgs. 209/2005 e 8, comma 1, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro al reclamante entro il termine di 45 giorni dalla ricezione del relativo reclamo.

Norma  
Sanzionatoria            art. 319, comma 1, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione      euro 7.690,57 (settemilaseicentonovanta/57).

**ORDINANZA N. 136/12 DEL 18 GENNAIO 2012**

Destinatario            Assicurazioni Generali S.p.A., con sede in Trieste.

Violazione              combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del rischio.

Norma  
Sanzionatoria            art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione      euro 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta/00).

**ORDINANZA N. 137/12 DEL 18 GENNAIO 2012**

Destinatario            Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.

Violazione              combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma 2, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata dall'Autorità relativamente ad un reclamo.

Norma  
Sanzionatoria            art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione      euro 15.251,72 (quindicimiladuecentocinquantuno/72).

**ORDINANZA N. 138/12 DEL 18 GENNAIO 2012**

Destinatario            Fata Assicurazioni Danni S.p.A., con sede in Roma.

Violazione              combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del rischio.

Norma  
Sanzionatoria            art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione      euro 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta/00).

**ORDINANZA N. 139/12 DEL 18 GENNAIO 2012**

Destinatario Sara Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.

Violazione combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del rischio.

Norma art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta/00).

**ORDINANZA N. 140/12 DEL 18 GENNAIO 2012**

Destinatario Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Milano.

Violazione combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del rischio.

Norma art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta/00).

**ORDINANZA N. 141/12 DEL 18 GENNAIO 2012**

Destinatario Zuritel S.p.A., con sede in Milano.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.

Norma art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 2.700,00 (duemilasettecento/00).

**ORDINANZA N. 142/12 DEL 18 GENNAIO 2012**

Destinatario Liguria Società di Assicurazioni S.p.A., con sede Milano.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 1.800,00 (milleottocento/00).

**ORDINANZA N. 143/12 DEL 18 GENNAIO 2012**

Destinatario	Axa Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 144/12 DEL 18 GENNAIO 2012**

Destinatario	Aviva Italia S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.800,00 (milleottocento/00).

**ORDINANZA N. 145/12 DEL 18 GENNAIO 2012**

Destinatario	Aviva Italia S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 146/12 DEL 18 GENNAIO 2012**

Destinatario	Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Torino.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.800,00 (milleottocento/00).

**ORDINANZA N. 147/12 DEL 18 GENNAIO 2012**

Destinatario	Alleanza Toro S.p.A., con sede in Torino.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 420,00 (quattrocentoventi/00).

**ORDINANZA N. 148/12 DEL 18 GENNAIO 2012**

Destinatario	Fondiarria-Sai S.p.A., con sede in Torino.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.800,00 (milleottocento/00).

**ORDINANZA N. 149/12 DEL 18 GENNAIO 2012**

Destinatario	Assicurazioni Generali S.p.A., con sede in Trieste.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 7.560,00 (settemilacinquecentosessanta/00).

**ORDINANZA N. 150/12 DEL 18 GENNAIO 2012**

Destinatario	Unipol Assicurazioni S.p.A. (già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.260,00 (milleduecentosessanta/00).

**ORDINANZA N. 151/12 DEL 18 GENNAIO 2012**

Destinatario Alleanza Toro S.p.A.  
(già Augusta Assicurazioni S.p.A.), con sede in Torino.

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.

Norma art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 7.560,00 (settemilacinquecentosessanta/00).

**ORDINANZA N. 153/12 DEL 18 GENNAIO 2012**

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera b) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 1.260,00 (milleduecentosessanta/00).

**ORDINANZA N. 154/12 DEL 18 GENNAIO 2012**

Destinatario Società Reale Mutua di Assicurazioni, con sede in Torino.

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera d) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 5.670,00 (cinquemilaseicentosettanta/00).

**ORDINANZA N. 155/12 DEL 18 GENNAIO 2012**

Destinatario Axa Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 40.000,00 (quarantamila/00).

**ORDINANZA N. 156/12 DEL 18 GENNAIO 2012**

Destinatario	Allianz S.p.A., con sede in Trieste.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.260,00 (milleduecentosessanta/00).

**ORDINANZA N. 158/12 DEL 18 GENNAIO 2012**

Destinatario	Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma 2, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata dall'Autorità relativamente ad un reclamo.
Norma Sanzionatoria	art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 16.902,52 (sedecimilanovecentodue/52).

**ORDINANZA N. 159/12 DEL 18 GENNAIO 2012**

Destinatario	Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 40.000,00 (quarantamila/00).

**ORDINANZA N. 160/12 DEL 23 GENNAIO 2012**

Destinatario	Sara Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	artt. 148, 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e 8 del d.p.r. 254/2006 (accertamenti ispettivi presso il Centro Liquidazione Danni di Bologna) - mancato rispetto, per n. 9 posizioni di danno r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lett. a) e b), e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 6.300,00 (seimilatrecento/00).



**ORDINANZA N. 161/12 DEL 23 GENNAIO 2012**

Destinatario	Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento, entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di un sinistro r.c. auto.
Norma Sanzionatoria	art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00).

**ORDINANZA N. 162/12 DEL 23 GENNAIO 2012**

Destinatario	Systema Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 53.333,33 (cinquantatremilatrecentotrentatre/33).

**ORDINANZA N. 163/12 DEL 23 GENNAIO 2012**

Destinatario	Liguria Società di Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 14.280,00 (quattordicimiladuecentottanta/00).

**ORDINANZA N. 164/12 DEL 23 GENNAIO 2012**

Destinatario	Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 2.100,00 (duemilacento/00).

**ORDINANZA N. 165/12 DEL 23 GENNAIO 2012**

Destinatario Liguria Società di Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera a) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 420,00 (quattrocentoventi/00).

**ORDINANZA N. 166/12 DEL 23 GENNAIO 2012**

Destinatario Italiana Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 1.800,00 (milleottocento/00).

**ORDINANZA N. 167/12 DEL 23 GENNAIO 2012**

Destinatario Zuritel S.p.A., con sede in Milano.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

**ORDINANZA N. 168/12 DEL 23 GENNAIO 2012**

Destinatario Novit Assicurazioni S.p.A., in persona del commissario liquidatore, con sede in Torino.

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 900,00 (novecento/00).

**ORDINANZA N. 169/12 DEL 23 GENNAIO 2012**

Destinatario            Net Insurance Life S.p.A., con sede in Roma.

Violazione              artt. 216 del d.lgs. 209/2005 e 9 del regolamento ISVAP n. 25/2008 - omessa comunicazione preventiva di un'operazione infragruppo.

Norma  
Sanzionatoria            art. 312, comma 2, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione      euro 2.000,00 (duemila/00).

**ORDINANZA N. 172/12 DEL 23 GENNAIO 2012**

Destinatario            Greganti Gianluca, presso la residenza in Montemarciano (AN).

Violazione              combinato disposto degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento ISVAP n. 5/2006 e degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento ISVAP n. 5/2006, in relazione alle seguenti fattispecie:  
- mancato rispetto dell'obbligo di separazione patrimoniale;  
- mancato rispetto delle regole di diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti degli assicurati in n. 107 occasioni.

Norma  
Sanzionatoria            art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione      euro 108.000,00 (centottomila/00).

**ORDINANZA N. 173/12 DEL 23 GENNAIO 2012**

Destinatario            Sturniolo Maria, presso la residenza in Messina.

Violazione              combinato disposto degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento ISVAP n. 5/2006 - mancato rispetto dell'obbligo di separazione patrimoniale.

Norma  
Sanzionatoria            art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione      euro 1.000,00 (mille/00).

**ORDINANZA N. 174/12 DEL 23 GENNAIO 2012**

Destinatario            Società Reale Mutua di Assicurazioni, con sede in Torino.

Violazione              art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.

Norma  
Sanzionatoria            art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione      euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 175/12 DEL 23 GENNAIO 2012**

Destinatario	European Insurance Group Ltd, in persona del commissario liquidatore, con sede in Malta.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).

**ORDINANZA N. 176/12 DEL 23 GENNAIO 2012**

Destinatario	Società Reale Mutua di Assicurazioni, con sede in Torino.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 177/12 DEL 23 GENNAIO 2012**

Destinatario	Italiana Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 5.400,00 (cinquemilaquattrocento/00).

**ORDINANZA N. 178/12 DEL 23 GENNAIO 2012**

Destinatario	European Insurance Group Ltd, in persona del commissario liquidatore, con sede in Malta.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).

**ORDINANZA N. 179/12 DEL 23 GENNAIO 2012**

Destinatario            Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.

Violazione             combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del rischio.

Norma  
Sanzionatoria         art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione     euro 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta/00).

**ORDINANZA N. 180/12 DEL 23 GENNAIO 2012**

Destinatario            Alleanza Toro S.p.A.  
                              (già Augusta Assicurazioni S.p.A.), con sede in Torino.

Violazione             combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del rischio.

Norma  
Sanzionatoria         art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione     euro 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta/00).

**ORDINANZA N. 181/12 DEL 23 GENNAIO 2012**

Destinatario            Ina Assitalia S.p.A., con sede in Roma.

Violazione             combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del rischio.

Norma  
Sanzionatoria         art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione     euro 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta/00).

**ORDINANZA N. 182/12 DEL 23 GENNAIO 2012**

Destinatario            Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.

Violazione             combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del rischio.

Norma  
Sanzionatoria         art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione     euro 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta/00).

**ORDINANZA N. 183/12 DEL 23 GENNAIO 2012**

Destinatario	Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Milano.
Violazione	combinato disposto degli artt. 5, comma 2, 7 e 183, comma 2, del d.lgs. 209/2005 e 8, comma 1, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro al reclamante entro il termine di 45 giorni dalla ricezione del relativo reclamo.
Norma Sanzionatoria	art. 319, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 6.000,00 (seimila/00).

**ORDINANZA N. 185/12 DEL 23 GENNAIO 2012**

Destinatario	Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 60.000,00 (sessantamila/00).

**ORDINANZA N. 186/12 DEL 23 GENNAIO 2012**

Destinatario	Unipol Assicurazioni S.p.A. (già Navale Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 7.560,00 (settemilacinquecentosessanta/00).

**ORDINANZA N. 187/12 DEL 23 GENNAIO 2012**

Destinatario	Unipol Assicurazioni S.p.A. (già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 420,00 (quattrocentoventi/00).

**ORDINANZA N. 188/12 DEL 23 GENNAIO 2012**

Destinatario	Unipol Assicurazioni S.p.A. (già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.260,00 (milleduecentosessanta/00).

**ORDINANZA N. 189/12 DEL 23 GENNAIO 2012**

Destinatario	Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera c) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 2.835,00 (duemilaottocentotrentacinque/00).

**ORDINANZA N. 190/12 DEL 23 GENNAIO 2012**

Destinatario	Gismondi Fulvio, in qualità di attuario incaricato per il ramo r.c. auto da Dialogo Assicurazioni S.p.A., presso il domicilio in Roma.
Violazione	artt. 34, commi 3 e 4, e 190, commi 1 e 2, del d.lgs. 209/2005, in relazione alle seguenti fattispecie: - mancata verifica della coerenza dei premi di tariffa r.c. auto con le basi tecniche per singole classi di tariffazione; - mancato adempimento degli obblighi di informativa nei confronti dell'Autorità nonché mancata conformità allo schema previsto dal regolamento ISVAP n. 16/2008 (art. 49) della relazione tecnica di cui all'art. 13, comma 1, lettera d), del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n. 99/2008.
Norma Sanzionatoria	art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 55.000,00 (cinquantacinquemila/00).

**ORDINANZA N. 191/12 DEL 23 GENNAIO 2012**

Destinatario	Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 30.000,00 (trentamila/00).

**ORDINANZA N. 192/12 DEL 23 GENNAIO 2012**

Destinatario	European Insurance Group Ltd, in persona del commissario liquidatore, con sede in Malta.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).

**ORDINANZA N. 193/12 DEL 23 GENNAIO 2012**

Destinatario	European Insurance Group Ltd, in persona del commissario liquidatore, con sede in Malta.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 5.400,00 (cinquemilaquattrocento/00).

**ORDINANZA N. 194/12 DEL 23 GENNAIO 2012**

Destinatario	Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 8.100,00 (ottomilacento/00).



**ORDINANZA N. 195/12 DEL 23 GENNAIO 2012**

Destinatario            Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.

Violazione             combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma 2, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata dall'Autorità relativamente ad un reclamo.

Norma  
Sanzionatoria         art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione     euro 17.641,51 (diciassettemilaseicentoquarantuno/51).

**ORDINANZA N. 196/12 DEL 23 GENNAIO 2012**

Destinatario            Direct Line Insurance S.p.A., con sede in Milano.

Violazione             combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del rischio.

Norma  
Sanzionatoria         art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione     euro 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta/00).

**ORDINANZA N. 198/12 DEL 23 GENNAIO 2012**

Destinatario            Direct Line Insurance S.p.A., con sede in Milano.

Violazione             combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del rischio.

Norma  
Sanzionatoria         art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione     euro 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta/00).

**ORDINANZA N. 199/12 DEL 24 GENNAIO 2012**

Destinatario            Duomo Uni One Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.

Violazione             art. 2, comma 5 quater, del d.l. 70/2000, convertito, con modificazioni, nella l. 137/2000 - incompletezza ed erroneità delle comunicazioni effettuate alla Banca dati sinistri r.c. auto per l'anno 2010.

Norma  
Sanzionatoria         art. 316, comma 2, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione     euro 20.000,04 (ventimila/04).

**ORDINANZA N. 200/12 DEL 24 GENNAIO 2012**

Destinatario Tua Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.

Violazione art. 2, comma 5 quater, del d.l. 70/2000, convertito, con modificazioni, nella l. 137/2000 - incompletezza ed erroneità delle comunicazioni effettuate alla Banca dati sinistri r.c. auto per l'anno 2010.

Norma art. 316, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 6.000,00 (seimila/00).

**ORDINANZA N. 201/12 DEL 24 GENNAIO 2012**

Destinatario Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, con sede in Verona.

Violazione art. 2, comma 5 quater, del d.l. 70/2000, convertito, con modificazioni, nella l. 137/2000 - incompletezza ed erroneità delle comunicazioni effettuate alla Banca dati sinistri r.c. auto per l'anno 2010.

Norma art. 316, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 20.000,04 (ventimila/04).

**ORDINANZA N. 202/12 DEL 24 GENNAIO 2012**

Destinatario ABC Assicura S.p.A., con sede in Verona.

Violazione art. 2, comma 5 quater, del d.l. 70/2000, convertito, con modificazioni, nella l. 137/2000 - incompletezza ed erroneità delle comunicazioni effettuate alla Banca dati sinistri r.c. auto per l'anno 2010.

Norma art. 316, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 6.000,00 (seimila/00).

**ORDINANZA N. 203/12 DEL 24 GENNAIO 2012**

Destinatario Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.

Violazione combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del rischio.

Norma art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta/00).

**ORDINANZA N. 204/12 DEL 24 GENNAIO 2012**

Destinatario Duomo Uni One Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.

Violazione combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del rischio.

Norma art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta/00).

**ORDINANZA N. 205/12 DEL 24 GENNAIO 2012**

Destinatario Sun Insurance Office Ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Genova.

Violazione artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento, entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di un sinistro r.c. auto.

Norma art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00).

**ORDINANZA N. 206/12 DEL 24 GENNAIO 2012**

Destinatario Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Milano.

Violazione combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4/2006 - mancato rilascio al contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, dell'attestazione sullo stato del rischio.

Norma art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00).

**ORDINANZA N. 208/12 DEL 24 GENNAIO 2012**

Destinatario Zurich Life Insurance Italia S.p.A., con sede in Milano.

Violazione combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma 2, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata dall'Autorità relativamente ad un reclamo.

Norma art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 14.921,39 (quattordicimilanovecentoventuno/39).

**ORDINANZA N. 209/12 DEL 24 GENNAIO 2012**

Destinatario Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Milano.

Violazione combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del rischio.

Norma art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta/00).

**ORDINANZA N. 210/12 DEL 24 GENNAIO 2012**

Destinatario Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.

Violazione combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma 2, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata dall'Autorità relativamente ad un reclamo.

Norma art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 14.481,13 (quattordicimilaquattrocentottantuno/13).

**ORDINANZA N. 211/12 DEL 24 GENNAIO 2012**

Destinatario Unipol Assicurazioni S.p.A.  
(già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.

Violazione combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4/2006 - mancato rilascio al contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, dell'attestazione sullo stato del rischio.

Norma art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00).

**ORDINANZA N. 212/12 DEL 24 GENNAIO 2012**

Destinatario Aviva Italia S.p.A., con sede in Milano.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 213/12 DEL 24 GENNAIO 2012**

Destinatario	Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Torino.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.800,00 (milleottocento/00).

**ORDINANZA N. 214/12 DEL 24 GENNAIO 2012**

Destinatario	Vittoria Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	artt. 127 del d.lgs. 209/2005 e 11 del regolamento ISVAP n. 13/2008 - mancato rilascio al contraente, entro il termine previsto, del certificato e contrassegno relativi ad una polizza r.c. auto.
Norma Sanzionatoria	art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.500,00 (millecinquecento/00).

**ORDINANZA N. 215/12 DEL 24 GENNAIO 2012**

Destinatario	Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma 2, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata dall'Autorità relativamente ad un reclamo.
Norma Sanzionatoria	art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 15.000,00 (quindicimila/00).

**ORDINANZA N. 216/12 DEL 24 GENNAIO 2012**

Destinatario	Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del rischio.
Norma Sanzionatoria	art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta/00).

**ORDINANZA N. 218/12 DEL 25 GENNAIO 2012**

Destinatario Ina Assitalia S.p.A., con sede in Roma.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).

**ORDINANZA N. 219/12 DEL 25 GENNAIO 2012**

Destinatario Unipol Assicurazioni S.p.A.  
(già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.

Violazione artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 220/12 DEL 25 GENNAIO 2012**

Destinatario Unipol Assicurazioni S.p.A.  
(già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 221/12 DEL 25 GENNAIO 2012**

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera a) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 420,00 (quattrocentoventi/00).

**ORDINANZA N. 223/12 DEL 25 GENNAIO 2012**

Destinatario	Tua Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 8.100,00 (ottomilacento/00).

**ORDINANZA N. 224/12 DEL 25 GENNAIO 2012**

Destinatario	Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera d) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 5.670,00 (cinquemilaseicentosestanta/00).

**ORDINANZA N. 226/12 DEL 25 GENNAIO 2012**

Destinatario	Unipol Assicurazioni S.p.A. (già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera d) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 5.670,00 (cinquemilaseicentosestanta/00).

**ORDINANZA N. 227/12 DEL 25 GENNAIO 2012**

Destinatario	European Insurance Group Ltd, in persona del commissario liquidatore, con sede in Malta.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).

**ORDINANZA N. 228/12 DEL 25 GENNAIO 2012**

Destinatario	Unipol Assicurazioni S.p.A. (già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 229/12 DEL 25 GENNAIO 2012**

Destinatario	Unipol Assicurazioni S.p.A. (già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.
Violazione	artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento, entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di un sinistro r.c. auto.
Norma Sanzionatoria	art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 5.000,00 (cinquemila/00).

**ORDINANZA N. 230/12 DEL 25 GENNAIO 2012**

Destinatario	Liguria Società di Assicurazioni S.p.A., con sede Milano.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 53.333,33 (cinquantatremilatrecentotrentatre/33).

**ORDINANZA N. 231/12 DEL 25 GENNAIO 2012**

Destinatario	Carige Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.800,00 (milleottocento/00).



**ORDINANZA N. 232/12 DEL 25 GENNAIO 2012**

Destinatario	European Insurance Group Ltd, in persona del commissario liquidatore, con sede in Malta.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 900,00 (novecento/00).

**ORDINANZA N. 233/12 DEL 25 GENNAIO 2012**

Destinatario	Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.800,00 (milleottocento/00).

**ORDINANZA N. 234/12 DEL 25 GENNAIO 2012**

Destinatario	Allianz S.p.A., con sede in Trieste.
Violazione	combinato disposto degli artt. 5, comma 2, 7 e 183, comma 2, del d.lgs. 209/2005 e 8, comma 1, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro al reclamante entro il termine di 45 giorni dalla ricezione del relativo reclamo.
Norma Sanzionatoria	art. 319, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 2.000,00 (duemila/00).

**ORDINANZA N. 235/12 DEL 25 GENNAIO 2012**

Destinatario	Allianz S.p.A., con sede in Trieste.
Violazione	combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del rischio.
Norma Sanzionatoria	art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta/00).

**ORDINANZA N. 236/12 DEL 25 GENNAIO 2012**

Destinatario	Liguria Società di Assicurazioni S.p.A., con sede Milano.
Violazione	combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del rischio.
Norma Sanzionatoria	art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta/00).

**ORDINANZA N. 237/12 DEL 25 GENNAIO 2012**

Destinatario	Fioletti S.p.A., con sede in Concesio (BS) e con domicilio eletto presso lo studio legale degli avv. Polizzi, Rambaldi e Steinhaus in Milano.
Violazione	combinato disposto degli artt. 191 del d.lgs. 209/2005 e 22 del regolamento ISVAP n. 5/2006 e degli artt. 120 del d.lgs. 209/2005 e 49 del regolamento ISVAP n. 5/2006 (accertamenti ispettivi presso Inside Automotive Services s.r.l.), in relazione alle seguenti fattispecie: - collaborazione con altra società iscritta nella medesima Sezione E del RUI (Inside Automotive Services s.r.l.); - mancato rispetto delle regole di informazione precontrattuale alla clientela in n. 22 occasioni.
Norma Sanzionatoria	art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005, con applicazione del concorso formale di cui all'art. 8, comma 1, della l. 689/1981.
Importo sanzione	euro 5.000,00 (cinquemila/00).

**ORDINANZA N. 238/12 DEL 25 GENNAIO 2012**

Destinatario	Center Auto S.p.A., con sede in Parma.
Violazione	combinato disposto degli artt. 191 del d.lgs. 209/2005 e 22 del regolamento ISVAP n. 5/2006 e degli artt. 120 del d.lgs. 209/2005 e 49 del regolamento ISVAP n. 5/2006 (accertamenti ispettivi presso Inside Automotive Services s.r.l.), in relazione alle seguenti fattispecie: - collaborazione con altra società iscritta nella medesima Sezione E del RUI (Inside Automotive Services s.r.l.); - mancato rispetto delle regole di informazione precontrattuale alla clientela in n. 19 occasioni.
Norma Sanzionatoria	art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005, con applicazione del concorso formale di cui all'art. 8, comma 1, della l. 689/1981.
Importo sanzione	euro 5.000,00 (cinquemila/00).

**ORDINANZA N. 239/12 DEL 25 GENNAIO 2012**

Destinatario	C.G. Car s.r.l., con sede in Arsago Seprio (VA).
Violazione	combinato disposto degli artt. 191 del d.lgs. 209/2005 e 22 del regolamento ISVAP n. 5/2006 e degli artt. 120 del d.lgs. 209/2005 e 49 del regolamento ISVAP n. 5/2006 (accertamenti ispettivi presso Inside Automotive Services s.r.l.), in relazione alle seguenti fattispecie: - collaborazione con altra società iscritta nella medesima Sezione E del RUI (Inside Automotive Services s.r.l.); - mancato rispetto delle regole di informazione precontrattuale alla clientela in n. 40 occasioni.
Norma Sanzionatoria	art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005, con applicazione del concorso formale di cui all'art. 8, comma 1, della l. 689/1981.
Importo sanzione	euro 7.666,67 (settemilaseicentosessantasei/67).

**ORDINANZA N. 241/12 DEL 25 GENNAIO 2012**

Destinatario	Duomo Uni One Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 700,00 (settecento/00).

**ORDINANZA N. 242/12 DEL 25 GENNAIO 2012**

Destinatario	Crispino Assicurazioni s.a.s., con sede in Cassino (FR).
Violazione	combinato disposto degli artt. 109, comma 6, del d.lgs. 209/2005 e 36 del regolamento ISVAP n. 5/2006 - mancata comunicazione all'Autorità, nei termini previsti, della cessazione di un rapporto di collaborazione.
Norma Sanzionatoria	art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 3.333,33 (tremilatrecentotrentatre/33).

**ORDINANZA N. 243/12 DEL 25 GENNAIO 2012**

Destinatario	Zuritel S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma 2, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata dall'Autorità relativamente ad un reclamo.
Norma Sanzionatoria	art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 18.037,74 (diciottomilatrentasette/74).

**ORDINANZA N. 244/12 DEL 25 GENNAIO 2012**

Destinatario	Zuritel S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma 2, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata dall'Autorità relativamente ad un reclamo.
Norma Sanzionatoria	art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 17.113,21 (diciassettemilacentotredici/21).

**ORDINANZA N. 245/12 DEL 25 GENNAIO 2012**

Destinatario	Andrea Frisiero s.r.l., in persona del curatore fallimentare, rag. Bussolin Giuseppe, presso la residenza in Monselice (PD).
Violazione	combinato disposto degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento ISVAP n. 5/2006 - mancato rispetto delle regole di diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti degli assicurati in n. 4 occasioni.
Norma Sanzionatoria	art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 13.333,33 (tredicimilatrecentotrentatre/33).

**ORDINANZA N. 246/12 DEL 25 GENNAIO 2012**

Destinatario	Santoro Maria Teresa, presso la residenza in Torino.
Violazione	combinato disposto degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento ISVAP n. 5/2006 - mancato rispetto dell'obbligo di separazione patrimoniale.
Norma Sanzionatoria	art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 3.333,33 (tremilatrecentotrentatre/33).

**ORDINANZA N. 247/12 DEL 25 GENNAIO 2012**

Destinatario	Poste Vita S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma 2, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata dall'Autorità relativamente ad un reclamo.
Norma Sanzionatoria	art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 14.921,38 (quattordicimilanovecentoventuno/38).

**ORDINANZA N. 250/12 DEL 25 GENNAIO 2012**

Destinatario	Fata Assicurazioni Danni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4/2006 - mancato rilascio al contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, di n. 3 attestazioni sullo stato del rischio.
Norma Sanzionatoria	art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 13.500,00 (tredicimilacinquecento/00).

**ORDINANZA N. 251/12 DEL 25 GENNAIO 2012**

Destinatario	Fondiarìa-Sai S.p.A., con sede in Torino.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 8.100,00 (ottomilacento/00).

**ORDINANZA N. 252/12 DEL 25 GENNAIO 2012**

Destinatario	Tua Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.800,00 (milleottocento/00).

**ORDINANZA N. 253/12 DEL 25 GENNAIO 2012**

Destinatario	Vittoria Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 2.700,00 (duemilasettecento/00).

**ORDINANZA N. 254/12 DEL 25 GENNAIO 2012**

Destinatario	Assicurazioni Generali S.p.A., con sede in Trieste.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.800,00 (milleottocento/00).

**ORDINANZA N. 255/12 DEL 25 GENNAIO 2012**

Destinatario	Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 256/12 DEL 25 GENNAIO 2012**

Destinatario	Fondiarìa-Sai S.p.A., con sede in Torino.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.800,00 (milleottocento/00).

**ORDINANZA N. 257/12 DEL 25 GENNAIO 2012**

Destinatario	Zuritel S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma 2, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata dall'Autorità relativamente ad un reclamo.
Norma Sanzionatoria	art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 16.584,91 (sedicimilacinquecentottantaquattro/91).

**ORDINANZA N. 258/12 DEL 25 GENNAIO 2012**

Destinatario	Assicurazioni Generali S.p.A., con sede in Trieste.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 7.560,00 (settemilacinquecentosessanta/00).

**ORDINANZA N. 259/12 DEL 25 GENNAIO 2012**

Destinatario	Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	combinato disposto degli artt. 5, comma 2, 7 e 183, comma 2, del d.lgs. 209/2005 e 8, comma 1, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro al reclamante entro il termine di 45 giorni dalla ricezione del relativo reclamo.
Norma Sanzionatoria	art. 319, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 6.000,00 (seimila/00).

**ORDINANZA N. 262/12 DEL 25 GENNAIO 2012**

Destinatario	Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Torino.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 263/12 DEL 25 GENNAIO 2012**

Destinatario Fata Assicurazioni Danni S.p.A., con sede in Roma.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 7.560,00 (settemilacinquecentosessanta/00).

**ORDINANZA N. 264/12 DEL 25 GENNAIO 2012**

Destinatario Unipol Assicurazioni S.p.A.  
(già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 265/12 DEL 25 GENNAIO 2012**

Destinatario Zuritel S.p.A., con sede in Milano.  
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.  
Norma art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 7.560,00 (settemilacinquecentosessanta/00).

**ORDINANZA N. 266/12 DEL 25 GENNAIO 2012**

Destinatario Unipol Assicurazioni S.p.A.  
(già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.  
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.  
Norma art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.  
Sanzionatoria  
Importo sanzione euro 7.560,00 (settemilacinquecentosessanta/00).



**ORDINANZA N. 267/12 DEL 25 GENNAIO 2012**

Destinatario	Assicurazioni Generali S.p.A., con sede in Trieste.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 7.560,00 (settemilacinquecentosessanta/00).

**ORDINANZA N. 268/12 DEL 25 GENNAIO 2012**

Destinatario	Spada Gianluigi, presso la residenza in Comun Nuovo (BG).
Violazione	combinato disposto degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento ISVAP n. 5/2006 e degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento ISVAP n. 5/2006, in relazione alle seguenti fattispecie: - mancato rispetto dell'obbligo di separazione patrimoniale; - mancato rispetto delle regole di diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti degli assicurati in n. 38 occasioni.
Norma Sanzionatoria	art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 129.999,87 (centoventinovemilanovecentonovantanove/87).

**ORDINANZA N. 269/12 DEL 25 GENNAIO 2012**

Destinatario	Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., con sede in Borgaro Torinese (TO).
Violazione	art. 7 del regolamento ISVAP n. 14/2008 - mancato rispetto del termine previsto per la trasmissione della relazione semestrale al 31 dicembre 2010, relativa all'esecuzione del programma di attività presentato in sede di istanza di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa.
Norma Sanzionatoria	art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 5.000,00 (cinquemila/00).

**ORDINANZA N. 270/12 DEL 25 GENNAIO 2012**

Destinatario	Fondiarìa-Sai S.p.A., con sede in Torino.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).

**ORDINANZA N. 271/12 DEL 25 GENNAIO 2012**

Destinatario	Zuritel S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).

**ORDINANZA N. 272/12 DEL 25 GENNAIO 2012**

Destinatario	Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Milano.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 30.000,00 (trentamila/00).

**ORDINANZA N. 278/12 DEL 30 GENNAIO 2012**

Destinatario	Alleanza Toro S.p.A., con sede in Torino.
Violazione	artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 14.000,00 (quattordicimila/00).

**ORDINANZA N. 279/12 DEL 30 GENNAIO 2012**

Destinatario	De Angelis Paolo, in qualità di attuario incaricato per il ramo r.c. auto da Quixa S.p.A., con domicilio in Roma, presso l'A.C.R.A. (Associazione per la Consulenza e la Ricerca attuariale).
Violazione	art. 34, commi 3 e 4, del d.lgs. 209/2005; artt. 49 del regolamento ISVAP n. 16/2008 e 13, comma 1, lettera d), del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n. 99/2008, in relazione alle seguenti fattispecie: - mancata verifica della coerenza dei premi di tariffa r.c. auto con le basi tecniche per singole classi di tariffazione; - mancato adempimento degli obblighi di informativa nei confronti dell'Autorità nonché mancata conformità della relazione tecnica allo schema previsto.
Norma Sanzionatoria	art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 55.000,00 (cinquantacinquemila/00).

**ORDINANZA N. 282/12 DEL 30 GENNAIO 2012**

Destinatario	Novit Assicurazioni S.p.A., in persona del commissario liquidatore, con sede in Torino.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 20.000,00 (ventimila/00).

**ORDINANZA N. 283/12 DEL 30 GENNAIO 2012**

Destinatario	Novit Assicurazioni S.p.A., in persona del commissario liquidatore, con sede in Torino.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 20.000,00 (ventimila/00).

**ORDINANZA N. 285/12 DEL 30 GENNAIO 2012**

Destinatario	Vittoria Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	circolare ISVAP n. 267/1996 (modalità e termini per l'invio di comunicazioni di cui all'art. 62, comma 1, del regolamento ISVAP n. 21/2008) - mancato rispetto del termine di 60 giorni nella trasmissione delle comunicazioni sistematiche delle basi tecniche utilizzate per il calcolo dei premi e delle riserve tecniche di una tariffa commerciale.
Norma Sanzionatoria	art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 5.000,00 (cinquemila/00).

**ORDINANZA N. 290/12 DEL 30 GENNAIO 2012**

Destinatario	Unipol Assicurazioni S.p.A. (già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 420,00 (quattrocentoventi/00).

**ORDINANZA N. 291/12 DEL 30 GENNAIO 2012**

Destinatario	Fondiarria-Sai S.p.A., con sede in Torino.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 9.450,00 (novemilaquattrocentocinquanta/00).

**ORDINANZA N. 295/12 DEL 30 GENNAIO 2012**

Destinatario	Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. (già EurizonVita S.p.A.), con sede in Torino.
Violazione	combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma 2, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata dall'Autorità relativamente ad un reclamo.
Norma Sanzionatoria	art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 14.591,19 (quattordicimilacinquecentonovantuno/19).

**ORDINANZA N. 296/12 DEL 30 GENNAIO 2012**

Destinatario	Arca Assicurazioni S.p.A., con sede in Verona.
Violazione	combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del rischio.
Norma Sanzionatoria	art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00).

**ORDINANZA N. 297/12 DEL 30 GENNAIO 2012**

Destinatario	Arca Assicurazioni S.p.A., con sede in Verona.
Violazione	combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del rischio.
Norma Sanzionatoria	art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00).

**ORDINANZA N. 298/12 DEL 30 GENNAIO 2012**

Destinatario	Arca Assicurazioni S.p.A., con sede in Verona.
Violazione	combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del rischio.
Norma Sanzionatoria	art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta/00).

**ORDINANZA N. 299/12 DEL 30 GENNAIO 2012**

Destinatario	Arca Assicurazioni S.p.A., con sede in Verona.
Violazione	combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del rischio.
Norma Sanzionatoria	art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta/00).

**ORDINANZA N. 300/12 DEL 30 GENNAIO 2012**

Destinatario	Fondiarria-Sai S.p.A., con sede in Torino.
Violazione	artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 2.700,00 (duemilasettecento/00).

**ORDINANZA N. 302/12 DEL 30 GENNAIO 2012**

Destinatario	Unipol Assicurazioni S.p.A. (già Navale Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.260,00 (milleduecentosessanta/00).

**ORDINANZA N. 303/12 DEL 30 GENNAIO 2012**

Destinatario	Assor Italia S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	combinato disposto degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005, 47 del regolamento ISVAP n. 5/2006 e 10 del regolamento ISVAP n. 34/2010 - mancato rispetto delle regole di diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti di un assicurato.
Norma Sanzionatoria	art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.000,00 (mille/00).

**ORDINANZA N. 304/12 DEL 30 GENNAIO 2012**

Destinatario	Iannaccone Natascia, presso la residenza in Fonte Nuova (RM).
Violazione	combinato disposto degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento ISVAP n. 5/2006 - mancato rispetto dell'obbligo di separazione patrimoniale.
Norma Sanzionatoria	art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 3.333,33 (tremilatrecentotrentatre/33).

**ORDINANZA N. 305/12 DEL 30 GENNAIO 2012**

Destinatario	Società Reale Mutua di Assicurazioni, con sede in Torino.
Violazione	combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma 2, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata dall'Autorità relativamente ad un reclamo.
Norma Sanzionatoria	art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 10.000,00 (diecimila/00).

**ORDINANZA N. 306/12 DEL 30 GENNAIO 2012**

Destinatario	Crenca Giampaolo, in qualità di attuario incaricato per il ramo r.c. auto da Linear Assicurazioni S.p.A., presso il domicilio in Roma.
Violazione	art. 34, commi 3 e 4, del d.lgs. 209/2005; artt. 49 del regolamento ISVAP n. 16/2008 e 13, comma 1, lettera d), del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n. 99/2008, in relazione alle seguenti fattispecie: - mancata verifica della coerenza dei premi di tariffa r.c. auto con le basi tecniche per singole classi di tariffazione; - mancato adempimento degli obblighi di informativa nei confronti dell'Autorità nonché mancata conformità della relazione tecnica allo schema previsto.
Norma Sanzionatoria	art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 33.333,34 (trentatremilatrecentotrentatre/34).

**ORDINANZA N. 312/12 DEL 30 GENNAIO 2012**

Destinatario	Axa Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma 2, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata dall'Autorità relativamente ad un reclamo.
Norma Sanzionatoria	art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 15.000,00 (quindicimila/00).

**ORDINANZA N. 313/12 DEL 30 GENNAIO 2012**

Destinatario	Società Reale Mutua di Assicurazioni, con sede in Torino.
Violazione	combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma 2, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata dall'Autorità relativamente ad un reclamo.
Norma Sanzionatoria	art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 13.600,63 (tredicimilaseicento/63).

**ORDINANZA N. 314/12 DEL 30 GENNAIO 2012**

Destinatario	Unipol Assicurazioni S.p.A. (già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 315/12 DEL 30 GENNAIO 2012**

Destinatario	Unipol Assicurazioni S.p.A. (già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

**ORDINANZA N. 316/12 DEL 30 GENNAIO 2012**

Destinatario	Unipol Assicurazioni S.p.A. (già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 420,00 (quattrocentoventi/00).

**ORDINANZA N. 317/12 DEL 30 GENNAIO 2012**

Destinatario	Unipol Assicurazioni S.p.A. (già Navale Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera c) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 2.835,00 (duemilaottocentotrentacinque/00).

**ORDINANZA N. 319/12 DEL 30 GENNAIO 2012**

Destinatario	Unipol Assicurazioni S.p.A. (già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

**ORDINANZA N. 320/12 DEL 30 GENNAIO 2012**

Destinatario	Unipol Assicurazioni S.p.A. (già Navale Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.
Violazione	artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 28.000,00 (ventottomila/00).



**ORDINANZA N. 321/12 DEL 30 GENNAIO 2012**

Destinatario	Unipol Assicurazioni S.p.A. (già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 40.000,00 (quarantamila/00).

**ORDINANZA N. 322/12 DEL 30 GENNAIO 2012**

Destinatario	Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma 2, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata dall'Autorità relativamente ad un reclamo.
Norma Sanzionatoria	art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 5.000,00 (cinquemila/00).

**ORDINANZA N. 326/12 DEL 30 GENNAIO 2012**

Destinatario	Fondiarria-Sai S.p.A., con sede in Torino.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

**ORDINANZA N. 327/12 DEL 30 GENNAIO 2012**

Destinatario	Alleanza Toro S.p.A. (già Augusta Assicurazioni S.p.A.), con sede in Torino.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.260,00 (milleduecentosessanta/00).

**ORDINANZA N. 328/12 DEL 30 GENNAIO 2012**

Destinatario	European Insurance Group Ltd, in persona del commissario liquidatore, con sede in Malta.
Violazione	artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 20.000,00 (ventimila/00).

**ORDINANZA N. 329/12 DEL 30 GENNAIO 2012**

Destinatario	Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 28.000,00 (ventottomila/00).

**ORDINANZA N. 330/12 DEL 30 GENNAIO 2012**

Destinatario	Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera c) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 2.835,00 (duemilaottocentotrentacinque/00).

**ORDINANZA N. 331/12 DEL 30 GENNAIO 2012**

Destinatario	Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 8.100,00 (ottomilacento/00).

**ORDINANZA N. 332/12 DEL 30 GENNAIO 2012**

Destinatario	Sara Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 333/12 DEL 30 GENNAIO 2012**

Destinatario	Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 4.725,00 (quattromilasettecentoventicinque/00).

**ORDINANZA N. 334/12 DEL 30 GENNAIO 2012**

Destinatario	Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.260,00 (milleduecentosessanta/00).

**ORDINANZA N. 335/12 DEL 30 GENNAIO 2012**

Destinatario	Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 14.280,00 (quattordicimiladuecentottanta/00).

**ORDINANZA N. 336/12 DEL 30 GENNAIO 2012**

Destinatario	Assicurazioni Generali S.p.A., con sede in Trieste.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 337/12 DEL 30 GENNAIO 2012**

Destinatario	Fondiarìa-Sai S.p.A., con sede in Torino.
Violazione	artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 60.000,00 (sessantamila/00).

**ORDINANZA N. 338/12 DEL 30 GENNAIO 2012**

Destinatario	Liguria Società di Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera c) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 2.835,00 (duemilaottocentotrentacinque/00).

**ORDINANZA N. 339/12 DEL 30 GENNAIO 2012**

Destinatario	Società Reale Mutua di Assicurazioni, con sede in Torino.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.800,00 (milleottocento/00).

**ORDINANZA N. 340/12 DEL 30 GENNAIO 2012**

Destinatario	Tua Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 341/12 DEL 30 GENNAIO 2012**

Destinatario	Fondiarria-Sai S.p.A., con sede in Torino.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera c) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 2.835,00 (duemilaottocentotrentacinque/00).

**ORDINANZA N. 342/12 DEL 30 GENNAIO 2012**

Destinatario	Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, con sede in Verona.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.800,00 (milleottocento/00).

**ORDINANZA N. 343/12 DEL 30 GENNAIO 2012**

Destinatario	Alleanza Toro S.p.A., con sede in Torino.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera c) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 2.835,00 (duemilaottocentotrentacinque/00).

**ORDINANZA N. 344/12 DEL 30 GENNAIO 2012**

Destinatario	European Insurance Group Ltd, in persona del commissario liquidatore, con sede in Malta.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).

**ORDINANZA N. 345/12 DEL 30 GENNAIO 2012**

Destinatario	European Insurance Group Ltd, in persona del commissario liquidatore, con sede in Malta.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 20.000,00 (ventimila/00).

**ORDINANZA N. 346/12 DEL 30 GENNAIO 2012**

Destinatario	Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 7.560,00 (settemilacinquecentosessanta/00).

**ORDINANZA N. 347/12 DEL 30 GENNAIO 2012**

Destinatario	Società Reale Mutua di Assicurazioni, con sede in Torino.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 20.400,00 (ventimilaquattrocento/00).

**ORDINANZA N. 348/12 DEL 30 GENNAIO 2012**

Destinatario	Tua Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 4.725,00 (quattromilasettecentoventicinque/00).

**ORDINANZA N. 349/12 DEL 30 GENNAIO 2012**

Destinatario	Axa Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma 2, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata dall'Autorità relativamente ad un reclamo.
Norma Sanzionatoria	art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 18.301,89 (diciottomilatrecentouno/89).

**ORDINANZA N. 350/12 DEL 30 GENNAIO 2012**

Destinatario	Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma 2, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata dall'Autorità relativamente ad un reclamo.
Norma Sanzionatoria	art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 14.591,19 (quattordicimilacinquecentonovantuno/19).

**ORDINANZA N. 351/12 DEL 30 GENNAIO 2012**

Destinatario	Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma 2, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata dall'Autorità relativamente ad un reclamo.
Norma Sanzionatoria	art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 10.000,00 (diecimila/00).

**ORDINANZA N. 352/12 DEL 31 GENNAIO 2012**

Destinatario	Italiana Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del rischio.
Norma Sanzionatoria	art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta/00).

**ORDINANZA N. 354/12 DEL 31 GENNAIO 2012**

Destinatario	Unipol Assicurazioni S.p.A. (già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.
Violazione	artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento, entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di un sinistro r.c. auto.
Norma Sanzionatoria	art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00).

**ORDINANZA N. 355/12 DEL 31 GENNAIO 2012**

Destinatario	Società Reale Mutua di Assicurazioni, con sede in Torino.
Violazione	combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma 2, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata dall'Autorità relativamente ad un reclamo.
Norma Sanzionatoria	art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 14.371,07 (quattordicimilatrecentosettantuno/07).

**ORDINANZA N. 356/12 DEL 31 GENNAIO 2012**

Destinatario	European Insurance Group Ltd, in persona del commissario liquidatore, con sede in Malta.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 5.400,00 (cinquemilaquattrocento/00).



**ORDINANZA N. 357/12 DEL 31 GENNAIO 2012**

Destinatario	European Insurance Group Ltd, in persona del commissario liquidatore, con sede in Malta.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 5.400,00 (cinquemilaquattrocento/00).

**ORDINANZA N. 360/12 DEL 31 GENNAIO 2012**

Destinatario	Ina Assitalia S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.800,00 (milleottocento/00).

**ORDINANZA N. 361/12 DEL 31 GENNAIO 2012**

Destinatario	Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 362/12 DEL 31 GENNAIO 2012**

Destinatario	Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.800,00 (milleottocento/00).

**ORDINANZA N. 363/12 DEL 31 GENNAIO 2012**

Destinatario	Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 28.000,00 (ventottomila/00).

**ORDINANZA N. 364/12 DEL 31 GENNAIO 2012**

Destinatario	Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 365/12 DEL 31 GENNAIO 2012**

Destinatario	Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, con sede in Verona.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.260,00 (milleduecentosessanta/00).

**ORDINANZA N. 366/12 DEL 31 GENNAIO 2012**

Destinatario	Fondiarria-Sai S.p.A., con sede in Torino.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).

**ORDINANZA N. 367/12 DEL 31 GENNAIO 2012**

Destinatario	Fondiarria-Sai S.p.A., con sede in Torino.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

**ORDINANZA N. 368/12 DEL 31 GENNAIO 2012**

Destinatario	Alleanza Toro S.p.A. (già Augusta Assicurazioni S.p.A.), con sede in Torino.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 14.280,00 (quattordicimiladuecentottanta/00).

**ORDINANZA N. 369/12 DEL 31 GENNAIO 2012**

Destinatario	Unipol Assicurazioni S.p.A. (già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.
Violazione	artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 18.666,67 (diciottomilaseicentosestasei/67).

**ORDINANZA N. 370/12 DEL 31 GENNAIO 2012**

Destinatario	Unipol Assicurazioni S.p.A. (già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.
Violazione	artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 40.000,00 (quarantamila/00).

**ORDINANZA N. 371/12 DEL 31 GENNAIO 2012**

Destinatario	Strangis Francesco, presso la residenza in Lamezia Terme (CZ).
Violazione	combinato disposto degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento ISVAP n. 5/2006 - mancato rispetto delle regole di diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti degli assicurati in n. 2 occasioni.
Norma Sanzionatoria	art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 2.000,00 (duemila/00).

**ORDINANZA N. 372/12 DEL 31 GENNAIO 2012**

Destinatario	HDI Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma,
Violazione	combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4/2006 - mancato rilascio al contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, dell'attestazione sullo stato del rischio.
Norma Sanzionatoria	art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00).

**ORDINANZA N. 376/12 DEL 31 GENNAIO 2012**

Destinatario	Società Reale Mutua di Assicurazioni, con sede in Torino.
Violazione	combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del rischio.
Norma Sanzionatoria	art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta/00).

**ORDINANZA N. 379/12 DEL 31 GENNAIO 2012**

Destinatario	Italiana Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma 2, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata dall'Autorità relativamente ad un reclamo.
Norma Sanzionatoria	art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 17.641,51 (diciassettemilaseicentoquarantuno/51).

**ORDINANZA N. 381/12 DEL 31 GENNAIO 2012**

Destinatario	Assicuratrice Milanese S.p.A. - Compagnia di Assicurazioni, con sede in San Cesario sul Panaro (MO).
Violazione	artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 382/12 DEL 31 GENNAIO 2012**

Destinatario	Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 8.100,00 (ottomilacento/00).

**ORDINANZA N. 383/12 DEL 31 GENNAIO 2012**

Destinatario	Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

**ORDINANZA N. 384/12 DEL 31 GENNAIO 2012**

Destinatario	Assicuratrice Milanese S.p.A. - Compagnia di Assicurazioni, con sede in San Cesario sul Panaro (MO).
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.800,00 (milleottocento/00).

**ORDINANZA N. 385/12 DEL 31 GENNAIO 2012**

Destinatario	Italiana Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma 2, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata dall'Autorità relativamente ad un reclamo.
Norma Sanzionatoria	art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 22.264,15 (ventiduemiladuecentosessantaquattro/15).

**ORDINANZA N. 386/12 DEL 31 GENNAIO 2012**

Destinatario	Fondiarria-Sai S.p.A., con sede in Torino.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

**ORDINANZA N. 387/12 DEL 31 GENNAIO 2012**

Destinatario	Carige Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 28.000,00 (ventottomila/00).

**ORDINANZA N. 388/12 DEL 31 GENNAIO 2012**

Destinatario	Assicuratrice Milanese S.p.A. - Compagnia di Assicurazioni, con sede in San Cesario sul Panaro (MO).
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 600,00 (seicento/00).

**ORDINANZA N. 389/12 DEL 31 GENNAIO 2012**

Destinatario	European Insurance Group Ltd, in persona del commissario liquidatore, con sede in Malta.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 2.700,00 (duemilasettecento/00).

**ORDINANZA N. 390/12 DEL 31 GENNAIO 2012**

Destinatario	Inside Automotive Services s.r.l., con sede in Brescia.
Violazione	combinato disposto degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento ISVAP n. 5/2006 (accertamenti ispettivi) - mancato rispetto dell'obbligo di separazione patrimoniale.
Norma Sanzionatoria	art. 324, commi 1 e 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 20.000,00 (ventimila/00).

**ORDINANZA N. 391/12 DEL 31 GENNAIO 2012**

Destinatario	Autopiù s.r.l., con sede in Bologna.
Violazione	combinato disposto degli artt. degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento ISVAP n. 5/2006, degli artt. 191 del d.lgs. 209/2005 e 22 del regolamento ISVAP n. 5/2006 e degli artt. 120 del d.lgs. 209/2005 e 49 del regolamento ISVAP n. 5/2006 (accertamenti ispettivi presso la sede societaria nonché presso Inside Automotive Services s.r.l.), in relazione alle seguenti fattispecie: - mancato rispetto dell'obbligo di separazione patrimoniale; - collaborazione con altra società iscritta nella medesima Sezione E del RUI (Inside Automotive Services s.r.l.); - mancato rispetto delle regole di informazione precontrattuale alla clientela in n. 181 occasioni.
Norma Sanzionatoria	art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005, con applicazione del concorso formale di cui all'art. 8, comma 1, della l. 689/1981.
Importo sanzione	euro 24.333,33 (ventiquattromilatrecentotrentatre/33).

**ORDINANZA N. 392/12 DEL 31 GENNAIO 2012**

Destinatario	Caramel S.p.A., con sede in Cormons (GO).
Violazione	combinato disposto degli artt. degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento ISVAP n. 5/2006, degli artt. 191 del d.lgs. 209/2005 e 22 del regolamento ISVAP n. 5/2006 e degli artt. 120 del d.lgs. 209/2005 e 49 del regolamento ISVAP n. 5/2006 (accertamenti ispettivi presso la sede societaria nonché presso Inside Automotive Services s.r.l.), in relazione alle seguenti fattispecie: <ul style="list-style-type: none"><li>- mancato rispetto dell'obbligo di separazione patrimoniale;</li><li>- collaborazione con altra società iscritta nella medesima Sezione E del RUI (Inside Automotive Services s.r.l.);</li><li>- mancato rispetto delle regole di informazione precontrattuale alla clientela in n. 97 occasioni.</li></ul>
Norma Sanzionatoria	art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005, con applicazione del concorso formale di cui all'art. 8, comma 1, della l. 689/1981.
Importo sanzione	euro 15.333,33 (quindicimilatrecentotrentatre/33).

**ORDINANZA N. 393/12 DEL 31 GENNAIO 2012**

Destinatario	Lucioli S.p.A., in persona del curatore fallimentare, avv. Guglielmucci Enrico, presso lo studio in Trieste.
Violazione	combinato disposto degli artt. degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento ISVAP n. 5/2006, degli artt. 191 del d.lgs. 209/2005 e 22 del regolamento ISVAP n. 5/2006 e degli artt. 120 del d.lgs. 209/2005 e 49 del regolamento ISVAP n. 5/2006 (accertamenti ispettivi presso la sede societaria nonché presso Inside Automotive Services s.r.l.), in relazione alle seguenti fattispecie: <ul style="list-style-type: none"><li>- mancato rispetto dell'obbligo di separazione patrimoniale;</li><li>- collaborazione con altra società iscritta nella medesima Sezione E del RUI (Inside Automotive Services s.r.l.);</li><li>- mancato rispetto delle regole di informazione precontrattuale alla clientela in n. 60 occasioni.</li></ul>
Norma Sanzionatoria	art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005, con applicazione del concorso formale di cui all'art. 8, comma 1, della l. 689/1981.
Importo sanzione	euro 4.000,00 (quattromila/00).



**ORDINANZA N. 394/12 DEL 31 GENNAIO 2012**

Destinatario	LucioliCar S.p.A., con sede in Pradamano (UD).
Violazione	combinato disposto degli artt. 191 del d.lgs. 209/2005 e 22 del regolamento ISVAP n. 5/2006 e degli artt. 120 del d.lgs. 209/2005 e 49 del regolamento ISVAP n. 5/2006 (accertamenti ispettivi presso Inside Automotive Services s.r.l.), in relazione alle seguenti fattispecie: - collaborazione con altra società iscritta nella medesima Sezione E del RUI (Inside Automotive Services s.r.l.); - mancato rispetto delle regole di informazione precontrattuale alla clientela in n. 23 occasioni.
Norma Sanzionatoria	art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005, con applicazione del concorso formale di cui all'art. 8, comma 1, della l. 689/1981.
Importo sanzione	euro 5.000,00 (cinquemila/00).

**ORDINANZA N. 395/12 DEL 31 GENNAIO 2012**

Destinatario	Only Car 1 s.r.l., con sede in Comacchio (FE) e con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Pellizzola Sergio, in Ferrara.
Violazione	combinato disposto degli artt. 191 del d.lgs. 209/2005 e 22 del regolamento ISVAP n. 5/2006 e degli artt. 120 del d.lgs. 209/2005 e 49 del regolamento ISVAP n. 5/2006 (accertamenti ispettivi presso Inside Automotive Services s.r.l.), in relazione alle seguenti fattispecie: - collaborazione con altra società iscritta nella medesima Sezione E del RUI (Inside Automotive Services s.r.l.); - mancato rispetto delle regole di informazione precontrattuale alla clientela in n. 31 occasioni.
Norma Sanzionatoria	art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005, con applicazione del concorso formale di cui all'art. 8, comma 1, della l. 689/1981.
Importo sanzione	euro 7.666,67 (settemilaseicentossessantasei/67).

**ORDINANZA N. 396/12 DEL 31 GENNAIO 2012**

Destinatario	Campello Motors S.p.A., con sede in Mestre (VE).
Violazione	combinato disposto degli artt. 191 del d.lgs. 209/2005 e 22 del regolamento ISVAP n. 5/2006 e degli artt. 120 del d.lgs. 209/2005 e 49 del regolamento ISVAP n. 5/2006 (accertamenti ispettivi presso Inside Automotive Services s.r.l.), in relazione alle seguenti fattispecie: - collaborazione con altra società iscritta nella medesima Sezione E del RUI (Inside Automotive Services s.r.l.); - mancato rispetto delle regole di informazione precontrattuale alla clientela in n. 713 occasioni.
Norma Sanzionatoria	art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005, con applicazione del concorso formale di cui all'art. 8, comma 1, della l. 689/1981.
Importo sanzione	euro 21.000,00 (ventunomila/00).



## **2.2 SANZIONI DISCIPLINARI: RADIAZIONI - INTERMEDIARI E PERITI**

Provvedimento n. 769/PD/11 del 16 giugno 2011

**Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti del sig. SPADA Vittorio**

### **L'ISVAP**

**VISTO** il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;

**VISTO** il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, concernente la disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (intermediari di assicurazione e di riassicurazione) e di cui all'articolo 183 (regole di comportamento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

**VISTO** il Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006 e successive modifiche ed integrazioni, concernente la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti degli intermediari assicurativi e dei periti assicurativi e le norme di funzionamento del Collegio di garanzia di cui al Titolo XVIII (sanzioni e procedimenti sanzionatori), Capo VIII (destinatari delle sanzioni disciplinari e procedimento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

**VISTO** il Provvedimento ISVAP n. 2858 del 21 dicembre 2010 di nomina dei componenti del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari;

**VISTO** l'atto di contestazione nei confronti dell'intermediario di assicurazione sig. SPADA Vittorio del 16 maggio 2011, ritualmente notificato all'interessato in data 8 agosto 2011;

**VISTA** la deliberazione n. 1593/I del predetto Collegio – Sezione I assunta nell'adunanza del 25 ottobre 2011, le cui esaurienti motivazioni, che sono da condividere, qui integralmente si richiamano, in ordine al procedimento disciplinare avviato nei confronti dell'intermediario di assicurazione sig. SPADA Vittorio;

**RITENUTO**, relativamente agli illeciti commessi anteriormente alla data del 31 dicembre 2006, che il comportamento dell'intermediario di assicurazione sig. SPADA Vittorio configura un fatto di particolare gravità in quanto, compromettendo l'interesse pubblico al regolare svolgimento dell'attività assicurativa ed alla tutela dell'affidamento della clientela, costituisce violazione degli obblighi di deontologia in quanto non conforme all'etica, alla dignità ed al decoro professionale;

**RITENUTO**, relativamente agli illeciti commessi successivamente alla data del 31 dicembre 2006, che il comportamento dell'intermediario di assicurazione sig. SPADA Vittorio configura

una violazione dell'articolo 62, comma 2, lettera a), punti 2), 4) e 7) del Regolamento ISVAP n. 5/2006;

**DISPONE**

l'applicazione nei confronti dell'intermediario sig. SPADA Vittorio, nato a Rho (MI) il 10/10/1951, della sanzione disciplinare della radiazione ai sensi dell'articolo 329, commi 1, lettera c) e 2 del Codice delle Assicurazioni private, con conseguente cancellazione dal Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi.

Il presente provvedimento sarà notificato all'interessato e comunicato alle imprese o agli intermediari con cui l'interessato ha in corso, o ha avuto all'epoca dei fatti, incarichi o collaborazioni.

Il presente provvedimento sarà, altresì, pubblicato nel Bollettino e nel sito internet dell'ISVAP ai sensi dell'articolo 331, comma 7 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e dell'articolo 10, comma 3, del Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notificazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notificazione.

Il Presidente  
(Giancarlo Giannini)

Provvedimento n. 838/PD/11 del 19 luglio 2011

**Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti del sig. FRISIERO Andrea e conseguente cancellazione della società Andrea Frisiero Srl Brokers e consulenti in assicurazioni e sicurezza.**

### **L'ISVAP**

**VISTO** il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;

**VISTO** il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, concernente la disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (intermediari di assicurazione e di riassicurazione) e di cui all'articolo 183 (regole di comportamento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

**VISTO** il Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006 e successive modifiche ed integrazioni, concernente la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti degli intermediari assicurativi e dei periti assicurativi e le norme di funzionamento del Collegio di garanzia di cui al Titolo XVIII (sanzioni e procedimenti sanzionatori), Capo VIII (destinatari delle sanzioni disciplinari e procedimento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

**VISTO** il Provvedimento ISVAP n. 2498 del 16 gennaio 2007 di nomina dei componenti del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari;

**VISTO** il Provvedimento ISVAP n. 2612 del 3 luglio 2008 di sostituzione di un componente del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari;

**VISTO** il Provvedimento ISVAP n. 2858 del 21 dicembre 2010 di rinnovo del mandato dei componenti del collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari - I Sezione;

**VISTO** l'atto di contestazione nei confronti dell'intermediario di assicurazione sig. FRISIERO Andrea del 20 luglio 2010, ritualmente notificato all'interessato in data 30 settembre 2010;

**VISTA** la comunicazione del 20 luglio 2010 - ai sensi dell'art. 3, comma 7 del Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006 - alla Andrea Frisiero Srl Brokers e consulenti in assicurazioni e sicurezza dell'atto di contestazione nei confronti del sig. FRISIERO Andrea, ritualmente notificato in data 30 settembre 2010;

**VISTA** la deliberazione n. 1541/I del predetto Collegio – Sezione I, assunta nell'adunanza del 31 maggio 2011, le cui esaurienti motivazioni, che sono da condividere, qui integralmente si richiamano, in ordine al procedimento disciplinare avviato nei confronti dell'intermediario di assicurazione sig. FRISIERO Andrea;

**RITENUTO** che gli addebiti contestati ed accertati nel corso del procedimento medesimo configurano una violazione dell'art. 62, comma 2 lett. a) punto 4) del Regolamento ISVAP n. 5/2006;

**CONSIDERATO** che l'esercizio dell'attività di intermediazione a cui si riferiscono i fatti contestati è stato effettuato in forma societaria dalla Andrea Frisiero Srl Brokers e consulenti in assicurazioni e sicurezza, di cui il sig. FRISIERO Andrea è rappresentante legale, e che è stata riscontrata la sussistenza delle condizioni di particolare gravità e di sistematica reiterazione dell'illecito disciplinare previste dall'art. 330, comma 2, del Codice delle Assicurazioni Private;

### **DISPONE**

- l'applicazione nei confronti dell'intermediario sig. FRISIERO Andrea, nato Buenos Aires (Argentina) il 16 Dicembre 1949, della sanzione disciplinare della radiazione ai sensi dell'articolo 329, commi 1, lettera c) e 2 del Codice delle Assicurazioni private, con conseguente cancellazione dal Registro Unico degli Intermediari Assicurativi;
- la cancellazione della società d'intermediazione Andrea Frisiero Srl Brokers e consulenti in assicurazioni e sicurezza dal Registro Unico degli Intermediari Assicurativi ai sensi dell'art. 330, comma 2, del Codice delle Assicurazioni private.

Il presente provvedimento sarà notificato agli interessati e comunicato alle imprese o agli intermediari con cui gli stessi hanno in corso, o hanno avuto all'epoca dei fatti, incarichi o collaborazioni.

Il presente provvedimento sarà, altresì, pubblicato nel Bollettino e nel sito internet dell'ISVAP ai sensi dell'articolo 331, comma 7 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e dell'articolo 10, comma 3, del Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notificazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notificazione.

Il Presidente  
(Giancarlo Giannini)

Provvedimento n. 840/PD/11 del 19 luglio 2011

**Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti del sig. FRISIERO Andrea e conseguente cancellazione della società Andrea Frisiero Srl Brokers e consulenti in assicurazioni e sicurezza.**

### **L'ISVAP**

**VISTO** il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;

**VISTO** il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, concernente la disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (intermediari di assicurazione e di riassicurazione) e di cui all'articolo 183 (regole di comportamento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

**VISTO** il Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006 e successive modifiche ed integrazioni, concernente la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti degli intermediari assicurativi e dei periti assicurativi e le norme di funzionamento del Collegio di garanzia di cui al Titolo XVIII (sanzioni e procedimenti sanzionatori), Capo VIII (destinatari delle sanzioni disciplinari e procedimento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

**VISTO** il Provvedimento ISVAP n. 2498 del 16 gennaio 2007 di nomina dei componenti del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari;

**VISTO** il Provvedimento ISVAP n. 2612 del 3 luglio 2008 di sostituzione di un componente del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari;

**VISTO** il Provvedimento ISVAP n. 2858 del 21 dicembre 2010 di rinnovo del mandato dei componenti del collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari - I Sezione;

**VISTO** l'atto di contestazione nei confronti dell'intermediario di assicurazione sig. FRISIERO Andrea del 2 agosto 2010, ritualmente notificato all'interessato in data 30 settembre 2010;

**VISTA** la comunicazione del 2 agosto 2010 - ai sensi dell'art. 3, comma 7 del Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006 - alla Andrea Frisiero Srl Brokers e consulenti in assicurazioni e sicurezza dell'atto di contestazione nei confronti del sig. FRISIERO Andrea, ritualmente notificato in data 30 settembre 2010;

**VISTA** la deliberazione n. 1542/I del predetto Collegio – Sezione I, assunta nell'adunanza del 31 maggio 2011, le cui esaurienti motivazioni, che sono da condividere, qui integralmente si richiamano, in ordine al procedimento disciplinare avviato nei confronti dell'intermediario di assicurazione sig. FRISIERO Andrea;

**RITENUTO** che gli addebiti contestati ed accertati nel corso del procedimento medesimo configurano una violazione dell'art. 62, comma 2 lett. a) punto 4) del Regolamento ISVAP n. 5/2006;

**CONSIDERATO** che l'esercizio dell'attività di intermediazione a cui si riferiscono i fatti contestati è stato effettuato in forma societaria dalla Andrea Frisiero Srl Brokers e consulenti in assicurazioni e sicurezza, di cui il sig. FRISIERO Andrea è rappresentante legale, e che è stata riscontrata la sussistenza delle condizioni di particolare gravità e di sistematica reiterazione dell'illecito disciplinare previste dall'art. 330, comma 2, del Codice delle Assicurazioni Private;

#### **DISPONE**

- l'applicazione nei confronti dell'intermediario sig. FRISIERO Andrea, nato Buenos Aires (Argentina) il 16 Dicembre 1949, della sanzione disciplinare della radiazione ai sensi dell'articolo 329, commi 1, lettera c) e 2 del Codice delle Assicurazioni private, con conseguente cancellazione dal Registro Unico degli Intermediari Assicurativi;
- la cancellazione della società d'intermediazione Andrea Frisiero Srl Brokers e consulenti in assicurazioni e sicurezza dal Registro Unico degli Intermediari Assicurativi ai sensi dell'art. 330, comma 2, del Codice delle Assicurazioni private.

Il presente provvedimento sarà notificato agli interessati e comunicato alle imprese o agli intermediari con cui gli stessi hanno in corso, o hanno avuto all'epoca dei fatti, incarichi o collaborazioni.

Il presente provvedimento sarà, altresì, pubblicato nel Bollettino e nel sito internet dell'ISVAP ai sensi dell'articolo 331, comma 7 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e dell'articolo 10, comma 3, del Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notificazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notificazione.

Il Presidente  
(Giancarlo Giannini)



Provvedimento n. 841/PD/11 del 19 luglio 2011

**Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti del sig. FRISIERO Andrea e conseguente cancellazione della società Andrea Frisiero Srl Brokers e consulenti in assicurazioni e sicurezza.**

### **L'ISVAP**

**VISTO** il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;

**VISTO** il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, concernente la disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (intermediari di assicurazione e di riassicurazione) e di cui all'articolo 183 (regole di comportamento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

**VISTO** il Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006 e successive modifiche ed integrazioni, concernente la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti degli intermediari assicurativi e dei periti assicurativi e le norme di funzionamento del Collegio di garanzia di cui al Titolo XVIII (sanzioni e procedimenti sanzionatori), Capo VIII (destinatari delle sanzioni disciplinari e procedimento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

**VISTO** il Provvedimento ISVAP n. 2498 del 16 gennaio 2007 di nomina dei componenti del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari;

**VISTO** il Provvedimento ISVAP n. 2612 del 3 luglio 2008 di sostituzione di un componente del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari;

**VISTO** il Provvedimento ISVAP n. 2858 del 21 dicembre 2010 di rinnovo del mandato dei componenti del collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari - I Sezione;

**VISTO** l'atto di contestazione nei confronti dell'intermediario di assicurazione sig. FRISIERO Andrea del 15 febbraio 2011, ritualmente notificato all'interessato in data 14 marzo 2011;

**VISTA** la comunicazione del 15 febbraio 2011 - ai sensi dell'art. 3, comma 7 del Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006 - alla Andrea Frisiero Srl Brokers e consulenti in assicurazioni e sicurezza dell'atto di contestazione nei confronti del sig. FRISIERO Andrea, ritualmente notificato in data 14 marzo 2011;

**VISTA** la deliberazione n. 1543/I del predetto Collegio – Sezione I, assunta nell'adunanza del 31 maggio 2011, le cui esaurienti motivazioni, che sono da condividere, qui integralmente si richiamano, in ordine al procedimento disciplinare avviato nei confronti dell'intermediario di assicurazione sig. FRISIERO Andrea;

**RITENUTO** che gli addebiti contestati ed accertati nel corso del procedimento medesimo configurano una violazione dell'art. 62, comma 2 lett. a) punto 4) del Regolamento ISVAP n. 5/2006;

**CONSIDERATO** che l'esercizio dell'attività di intermediazione a cui si riferiscono i fatti contestati è stato effettuato in forma societaria dalla Andrea Frisiero Srl Brokers e consulenti in assicurazioni e sicurezza, di cui il sig. FRISIERO Andrea è rappresentante legale, e che è stata riscontrata la sussistenza delle condizioni di particolare gravità e di sistematica reiterazione dell'illecito disciplinare previste dall'art. 330, comma 2, del Codice delle Assicurazioni Private;

### **DISPONE**

- l'applicazione nei confronti dell'intermediario sig. FRISIERO Andrea, nato Buenos Aires (Argentina) il 16 Dicembre 1949, della sanzione disciplinare della radiazione ai sensi dell'articolo 329, commi 1, lettera c) e 2 del Codice delle Assicurazioni private, con conseguente cancellazione dal Registro Unico degli Intermediari Assicurativi;
- la cancellazione della società d'intermediazione Andrea Frisiero Srl Brokers e consulenti in assicurazioni e sicurezza dal Registro Unico degli Intermediari Assicurativi ai sensi dell'art. 330, comma 2, del Codice delle Assicurazioni private.

Il presente provvedimento sarà notificato agli interessati e comunicato alle imprese o agli intermediari con cui gli stessi hanno in corso, o hanno avuto all'epoca dei fatti, incarichi o collaborazioni.

Il presente provvedimento sarà, altresì, pubblicato nel Bollettino e nel sito internet dell'ISVAP ai sensi dell'articolo 331, comma 7 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e dell'articolo 10, comma 3, del Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notificazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notificazione.

Il Presidente  
(Giancarlo Giannini)

Provvedimento n. 865/PD/11 del 7 ottobre 2011

**Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti del sig. GIOFRE' Antonio**

**L'ISVAP**

**VISTO** il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;

**VISTO** il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, concernente la disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (intermediari di assicurazione e di riassicurazione) e di cui all'articolo 183 (regole di comportamento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

**VISTO** il Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006 e successive modifiche ed integrazioni, concernente la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti degli intermediari assicurativi e dei periti assicurativi e le norme di funzionamento del Collegio di garanzia di cui al Titolo XVIII (sanzioni e procedimenti sanzionatori), Capo VIII (destinatari delle sanzioni disciplinari e procedimento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

**VISTO** il Provvedimento ISVAP n. 2858 del 21 dicembre 2010 di nomina dei componenti della prima sezione del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari;

**VISTO** l'atto di contestazione nei confronti dell'intermediario di assicurazione sig. GIOFRE' Antonio del 14 dicembre 2010, ritualmente notificato all'interessato in data 21 dicembre 2010, nonché il successivo atto di contestazione nei confronti del medesimo intermediario del 12 maggio 2011, ritualmente notificato all'interessato in data 18 maggio 2011;

**VISTA** la deliberazione n. 1566/I del predetto Collegio – Sezione I assunta nell'adunanza del 20 settembre 2011, le cui esaurienti motivazioni, che sono da condividere, qui integralmente si richiamano, in ordine al procedimento disciplinare avviato nei confronti dell'intermediario di assicurazione sig. GIOFRE' Antonio;

**RITENUTO** che gli addebiti contestati ed accertati nel corso del procedimento medesimo configurano una violazione dell'articolo 62, comma 2, lettera a), punto 4), del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006;

**DISPONE**

l'applicazione nei confronti dell'intermediario sig. GIOFRE' Antonio, nato a Casignana (RC) il 14/06/1947, della sanzione disciplinare della radiazione ai sensi dell'articolo 329, commi 1, lettera c) e 2 del Codice delle Assicurazioni private, con conseguente cancellazione dal Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi;

Il presente provvedimento sarà notificato all'interessato e comunicato alle imprese o agli intermediari con cui l'interessato ha in corso, o ha avuto all'epoca dei fatti, incarichi o collaborazioni.

Il presente provvedimento sarà, altresì, pubblicato nel Bollettino e nel sito internet dell'ISVAP ai sensi dell'articolo 331, comma 7 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e dell'articolo 10, comma 3, del Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notificazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notificazione.

Il Presidente  
(Giancarlo Giannini)

### **2.3 SENTENZE SU RICORSI PRESENTATI AVVERSO LE SANZIONI**

Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Prima n. 619/2012

di rigetto del ricorso proposto dalla sig.ra Padovan Grazia Elena, rappresentata e difesa omissis

#### **contro**

l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo – ISVAP, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avv.ti omissis, con domicilio eletto presso la sede dell'Avvocatura dell'Istituto, in Roma, alla via del Quirinale n. 21;

#### **per l'annullamento**

- del provvedimento ISVAP n. 00698/PD/11 del 3 marzo 2011, notificato il 28 marzo 2011, di irrogazione della sanzione disciplinare della radiazione, con conseguente cancellazione dal Registro degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi;
- nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale, inclusa la deliberazione del Collegio di Garanzia sui procedimenti disciplinari n. 1451/I del 30 novembre 2010.

**VISTI** il ricorso e i relativi allegati;

**VISTO** l'atto di costituzione in giudizio di ISVAP - Istituto Vigilanza Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo;

**VISTE** le memorie difensive;

**VISTI** tutti gli atti della causa;

**RELATORE** nell'udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2012 il dott. omissis e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

**RITENUTO** e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### **Fatto**

Espone la ricorrente – iscritta alla Sezione E del RUI (Registri Unico degli Intermediari di assicurazione e riassicurazione) di aver svolto attività di intermediazione assicurativa per conto dell'Agenzia Allianz Ras Assifin Servizi s.r.l. di Cervignano del Friuli sino al 30 settembre 2008, gestendo una subagenzia di Grado.

Tale agenzia veniva rilevata, in data 1° ottobre 2008, dalla Preindl & Paoloni s.r.l., la quale non rinnovava il rapporto di collaborazione con la sig.ra Padovan.

Quest'ultima, con il consenso della Preindl & Paoloni, continuava tuttavia a coadiuvare gli assicurati Allianz di Grado che in precedenza avevano stipulato polizze con la ricorrente

stessa, nei rapporti con quest'ultima.

Nel frattempo, la ricorrente intraprendeva attività di intermediazione con altra compagnia assicuratrice (Bellemo & Orlandini s.r.l., agenzia Zurich di Cervignano del Friuli).

A seguito di talune disdette da parte di assicurati di Grado, Preindl & Paoloni diffidava – con nota inviata anche ad ISVAP – la sig.ra Padovan dall'incassare i premi relativi alle polizze Allianz.

In seguito a tale esposto, l'Istituto iniziava procedimento disciplinare in data 24 marzo 2009 e ne comunicava l'avvio all'interessata in data 8 marzo 2010, contestando la violazione dell'art. 62, comma 2, lett. a), punto 4., del Regolamento ISVAP 5/2006, per non aver la ricorrente rimesso all'impresa mandante somme riscosse dagli assicurati a titolo di premio assicurativo.

Nel sottolineare come tale contestazione riguardi cinque episodi, assume parte ricorrente l'illegittimità della gravata determinazione alla luce dei seguenti argomenti di censura:

1. Violazione di legge per inconferenza della sanzione comminata rispetto al caso di specie.

Sostiene parte ricorrente l'inapplicabilità della disposizione sopra indicata in quanto la medesima non avrebbe rivestito la qualità di agente o subagente Allianz, attesa l'interruzione del rapporto professionale con quest'ultima intrattenuto alla data del 30 settembre 2008; e sottolinea come la prosecuzione dell'attività nei confronti dei clienti Allianz anche successivamente a tale data sia intervenuta a titolo di mera cortesia (e previo consenso della Preindl & Paoloni).

2. Violazione di legge per mancato rispetto dei termini di cui all'art. 331 del D.Lgs. 209/2005 e degli artt. 3 e 11 del Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006 e conseguente decadenza dall'azione disciplinare.

A seguito della ricezione dell'esposto di Preindl & Paoloni in data 24 marzo 2009, ISVAP ha ricevuto da quest'ultima la richiesta documentazione integrativa fino al successivo 12 ottobre.

Da tale data avrebbe avuto inizio, secondo quanto dalla ricorrente sostenuto, il termine di giorni novanta per l'avvio dell'azione disciplinare (con scadenza al 10 gennaio 2010).

Il provvedimento di avvio del procedimento sarebbe stato, alla stregua di quanto sopra indicato, tardivamente adottato (8 marzo 2010), con riveniente superamento del termine decadenziale in precedenza indicato.

Tale atto è stato, inoltre, notificato all'interessata il 22 agosto 2010, con superamento del termine di giorni 120 di cui all'art. 3, comma 6, del Regolamento ISVAP 6/2006.

Sarebbe, poi, tardivo anche il provvedimento conclusivo, in quanto adottato (il 22 marzo 2011) ad oltre un anno di distanza dal provvedimento di avvio del procedimento (8 marzo 2010).

3. Eccesso di potere per disparità di trattamento. Violazione del principio di proporzionalità della sanzione. Illogicità. Iniquità.

Gli episodi che hanno dato luogo alla contestazione della violazione della disposizione di cui all'art. 62, comma 2, lett. a), punto 4., del regolamento ISVAP 5/2006 non avrebbero grave rilevanza, né avrebbero dato luogo a pregiudizio alcuno nei confronti degli assicurati.

La grave sanzione irrogata si rivelerebbe, dunque, sproporzionata rispetto ai fatti contestati, avuto anche riguardo all'assenza di contestazione alcuna, nei confronti della sig.ra Padovan, in trenta anni di attività quale subagente RAS.

4. Eccesso di potere per contraddittorietà e carenza di motivazione del provvedimento impugnato in riferimento alla valutazione della condotta della ricorrente rispetto alla gradazione della sanzione irrogata.

La contraddittorietà del provvedimento gravato rileverebbe, con riferimento alla sanzione

irrogata, laddove nello stesso atto viene indicata la “media gravità” degli episodi contestati nei confronti dell’odierna ricorrente.

Quest’ultima conclude insistendo per l’accoglimento del gravame, con conseguente annullamento degli atti oggetto di censura.

L’Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ha contestato la fondatezza delle censure dedotte dalla parte ricorrente, conclusivamente insistendo per la reiezione del gravame.

Il ricorso viene ritenuto per la decisione alla pubblica udienza dell’11 gennaio 2012.

### **Diritto**

1. Intende in primo luogo il Collegio affrontare la censura con la quale parte ricorrente ha argomentato il superamento, ad opera del precedente Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse collettivo, dei termini endoprocedimentali e del termine per l’adozione del conclusivo provvedimento, per l’effetto assumendo la decadenza dal potere sanzionatorio.

1.1 Va in proposito osservato che con D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 (recante “Codice delle assicurazioni private”), emanato in attuazione della delega di cui all’art. 4 della legge 29 luglio 2003 n. 229 (come modificato dall’art. 2, comma 7, della legge 27 luglio 2004, n. 186, di conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 28 maggio 2004, n. 136), è stata riformulata l’intera disciplina dell’esercizio dell’attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa (titolo IX capi I, II, III) e il sistema disciplinare sanzionatorio, ora imperniato – per quanto qui interessa – sugli artt. 329, 330 e 331.

Ai sensi dell’art. 329, le sanzioni disciplinari nei confronti degli intermediari assicurativi e riassicurativi (nonché dei produttori diretti, collaboratori e altri soggetti ausiliari dell’intermediario e periti assicurativi) sono graduate, in funzione della “gravità dell’infrazione e tenuto conto dell’eventuale recidiva”, nel richiamo scritto, nella censura e nella radiazione.

Il richiamo “consistente in una dichiarazione scritta di biasimo motivato, è disposto per fatti di lieve manchevolezza”.

La censura “è disposta per fatti di particolare gravità”.

La radiazione “è disposta per fatti di eccezionale gravità e determina l’immediata risoluzione dei rapporti di intermediazione”.

La radiazione implica, ai sensi dell’art. 113, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 209/2005, la cancellazione dell’intermediario, produttore, collaboratore, ausiliario dalla relativa sezione del registro unico informatico istituito dal precedente art. 109 e disciplinato, in base alla medesima disposizione, con il regolamento ISVAP 16 ottobre 2006 n. 5.

Il procedimento disciplinare è regolato dal successivo art. 332 e si articola attraverso:

- la contestazione degli addebiti, che deve intervenire nel termine di centoventi giorni dall’accertamento dell’infrazione (centottanta per i soggetti residenti all’estero);
- la sua trasmissione al Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari (composto da “...un magistrato con qualifica non inferiore a consigliere della corte di cassazione o equiparato, anche a riposo, con funzioni di presidente ovvero da un docente universitario di ruolo, e da due componenti esperti in materia assicurativa, questi ultimi designati sentite le associazioni maggiormente rappresentative”);
- la facoltà dell’incolpato di proporre reclamo entro sessanta giorni dalla contestazione, con richiesta di audizione da parte del Collegio che, decorso tale termine, “... acquisisce le risultanze istruttorie, esamina gli scritti difensivi e dispone l’audizione, alla quale le parti possono partecipare anche con l’assistenza di avvocati ed esperti di fiducia”, e che – salva

l'archiviazione o richiesta d'integrazioni istruttorie – "trasmette al Presidente dell'ISVAP la proposta motivata di determinazione della sanzione disciplinare", che a sua volta provvede con decreto comunicato alle parti del procedimento.

In base alla delega di potere normativo secondario di cui all'art. 332 comma 3, è stato emanato il regolamento ISVAP 20 ottobre 2006 n. 6, in base al quale:

- l'istruttoria dei procedimenti disciplinari, affidata alla responsabilità di un funzionario, è curata dalla sezione consulenza legale dell'Istituto; il procedimento è istruito sulla base degli atti e documentazione ricevuti da altri servizi, con possibilità di richiedere, anche direttamente, atti e documenti alle imprese assicuratrici mandanti, nel termine di novanta giorni dal ricevimento degli atti, termine passibile d'interruzione per una sola volta per richiesta di atti e documenti, dal cui ricevimento il termine riprende a decorrere; in esito all'istruttoria, il funzionario responsabile propone l'archiviazione o l'avvio del procedimento disciplinare al vice direttore generale o dirigente delegato dal Presidente dell'Istituto, che provvede alla contestazione degli addebiti con lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro centoventi giorni, ovvero entro centottanta giorni per i soggetti residenti all'estero, dalla data di conclusione dell'istruttoria -da comunicare con lo stesso mezzo alla società in caso di esercizio societario dell'intermediazione assicurativa o riassicurativa (art. 3);
- entro sessanta giorni dalla notifica della contestazione l'interessato (e la società nel caso di esercizio societario dell'intermediazione) può accedere agli atti ed estrarne copia, presentare scritti, memorie, documenti, proporre reclamo alla contestazione e chiedere l'audizione dinanzi al Collegio di garanzia (art. 4), con facoltà di farsi assistere da legale o esperto di fiducia nell'adunanza del Collegio, in esito alla quale, salve integrazioni istruttorie (art. 8), l'organo di disciplina propone l'archiviazione o l'adozione motivata di un provvedimento disciplinare con deliberazione trasmessa al Presidente dell'Istituto che a sua volta decide, salva richiesta di riesame della proposta (art. 9), con provvedimento notificato all'interessato mediante lettera raccomandata, comunicato all'impresa assicuratrice mandante o agli intermediari presso cui l'interessato prestava incarico o collaborazione (art. 10);
- salve le cause legittime di sospensione, il procedimento disciplinare deve essere concluso nel termine di trecentosessantacinque giorni dall'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 3 commi 6 e 7 (così dispone l'art. 11) ossia dalla contestazione degli addebiti all'interessato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

1.2 I necessari riferimenti normativi sopra esposti consentono di disattendere la doglianza con la quale parte ricorrente ha argomentato il superamento dei termini in questione.

A seguito di una segnalazione, il Servizio Vigilanza Intermediari e Periti di ISVAP acquisiva di Preindl & Paoloni, nonché dall'odierna ricorrente, elementi conoscitivi in ordine alle irregolarità a quest'ultima ascritte.

Tale Servizio formulava nei confronti dell'interessata, il 14 ottobre 2009, nota di rilievi alla quale la ricorrente forniva riscontro il successivo 3 dicembre.

La segnalazione della vicenda perveniva, quindi, alla Sezione Consulenza Legale di ISVAP il 23 dicembre 2009; mentre la formale apertura del procedimento avveniva il 26 febbraio 2010, con successiva comunicazione alla sig.ra Padovan della contestazione di addebiti.

Tale atto, invero, veniva dapprima reso all'Istituto mittente dal servizio postale per compiuta giacenza; quindi, successivamente notificato a mezzo di ufficiale giudiziario il 22 agosto 2010.

La sig.ra Padovan veniva, poi, convocata per il giorno 15 novembre 2010 per l'adunanza del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari, alla quale peraltro l'interessata non compariva.

Interveniva, da ultimo, l'adozione del provvedimento sanzionatorio oggetto dell'odierno



gravame, adottato da ISVAP il 3 marzo 2011.

1.3 Come sopra dato atto della consecuzione di atti che ha condotto alla conclusiva effusione provvedimento, è dato apprezzare che:

- lo svolgimento dell'istruttoria si è mantenuto nel prescritto termine di novanta giorni, atteso che la contestazione di addebiti è avvenuta il 26 febbraio 2010, mentre il ricevimento, da parte della Consulenza Legale dell'Istituto, della segnalazione ad opera del Servizio di Vigilanza è datato 23 dicembre 2009;
- la contestazione di addebiti è stata notificata entro il previsto termine di giorni centoventi, avuto riguardo all'illustrata circostanza relativa alla resa all'Istituto emittente del relativo piego, da parte del servizio postale, per compiuta giacenza ed alla successiva notificazione dell'atto a mezzo di ufficiale giudiziario;
- anche il termine annuale per la conclusione del provvedimento non si dimostra superato, atteso che fra il perfezionamento della notificazione (22 agosto 2010) e l'adozione del provvedimento conclusivo (3 marzo 2011) è decorso un arco temporale significativamente inferiore.

Per quanto concerne, in particolare, l'atto di contestazione degli addebiti, l'evidente natura recettizia dello stesso implica che la conseguente produzione di effetti non possa prescindere dall'acquisita conoscenza da parte del destinatario.

L'art. 11, infatti, fa discendere il computo del termine "... dall'avvio del procedimento di cui all'articolo 3, commi 6 e 7"; a sua volta l'art. 3, comma 6, dispone che "l'avvio del procedimento avviene con la contestazione degli addebiti all'interessato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ..." (mentre il comma 7 contiene analogo previsione per la comunicazione della contestazione alla società per il caso di esercizio dell'intermediazione assicurativa e riassicurativa in forma societaria).

La disposizione non è dissimile da quella dell'art. 9 del previgente regolamento ISVAP n. 1338/1999, che pure configurava come recettizio l'atto di contestazione degli addebiti.

Ne consegue che, dovendosi computare il termine ex art. 11, dalla data di ricevimento della contestazione degli addebiti, nella specie avvenuta il 22 agosto 2009, il provvedimento impugnato, emanato il 3 marzo 2010, è del tutto tempestivo, poiché intervenuto prima della scadenza del termine di trecentosessantacinque giorni.

La censura, rivelatasi infondata, deve dunque essere disattesa.

2. Con ulteriore argomento di doglianza, si duole la ricorrente che la sanzione irrogata sarebbe "in conferente" rispetto alla fattispecie alla medesima ascritta, in quanto l'affermata violazione dell'obbligo di rimessa delle somme percepite a titolo di premio implicherebbe la presupposta nozione di appartenenza e/o di rappresentanza dell'intermediario rispetto alla compagnia assicuratrice.

Diversamente, la sig.ra Padovan – una volta cessato il rapporto dalla medesima intrattenuto con Allianz-RAS, avrebbe a titolo di mera "cortesia" proseguito nella gestione di taluni rapporti facenti capo a clienti già nel portafoglio della ricorrente durante lo svolgimento dell'attività intermediativa poi cessata il 30 settembre 2008.

Tale complesso giustificativo si fonda sull'indimostrato presupposto della qualificabilità "propria" dell'illecito, la cui rilevanza verrebbe a configurarsi esclusivamente a fronte dell'esistenza ed immanenza di un rapporto di collaborazione fra intermediario e compagnia assicuratrice.

Diversamente, anche l'assenza di un mandato avente attuale efficacia non assurge al rango di elemento scriminante – e, men che meno, preclusivo ai fini della formazione della fattispecie illecita – laddove si consideri che la ratio insita nel generale obbligo di effettuazione

della rimessa dei premi riscossi alla compagnia assicuratrice, così come il principio di diretta imputabilità a quest'ultima dei premi stessi (ex art. 118, comma 1, del D.Lgs. 209/2005) prescindono, con ogni evidenza, dal presupposto che parte ricorrente assume avere valore qualificante ai fini della rilevanza della condotta nella fattispecie posta in essere.

Né, sotto altro profilo, può essere valorizzata la "tolleranza" dimostrata dall'agenzia Allianz Preindl & Paoloni rispetto alla gestione di talune posizioni dalla ricorrente effettuata "fuori" mandato, né la gratuità dalla parte evidenziata quanto alla svolgimento dell'attività nei confronti della medesima contestata da ISVAP: in proposito dovendo osservarsi che anche l'eventuale carenza di titolo legittimante la riscossione dei premi non poteva eclissare l'immanenza, in capo all'agente "di fatto" degli obblighi propri del mandatario, con riveniente piena ascrivibilità a responsabilità della sig.ra Padovan delle condotte dalla medesima poste in essere.

3. Lamenta, poi, la ricorrente, la sproporzione della sanzione nei confronti della medesima irrogata, con riferimento:

- sia alla circoscritta rilevanza numerica delle condotte addebitate (cinque episodi, per tre soli dei quali rileverebbe il mancato versamento);
- sia ai precedenti professionali dell'interessata, la quale, nel corso di una pluriennale attività di intermediazione, non è mai stata oggetto di rilievi di carattere disciplinare.

Sotto un profilo sistematico, la gravità della condotta sostanziata nella mancata effettuazione delle rimesse a fronte della riscossione dei premi assicurativi non è revocabile in dubbio.

È al riguardo sufficiente rammentare quanto dalla Sezione già affermato con sentenza 12 novembre 2008 n. 10053, laddove tale comportamento è stato ritenuto "sanzionabile sotto il profilo disciplinare perché in palese contrasto con l'etica e la dignità professionale dell'agente di assicurazione, il quale è un mero depositario delle somme percepite dai clienti come premi per conto della Compagnia assicuratrice, alla quale quelle somme devono essere tassativamente e tempestivamente versate, senza che l'agente possa trattenerle in tutto o in parte in compensazione di quanto dovesse risultare a lui dovuto per trattamento di fine rapporto o per altre causali"; ulteriormente osservandosi come siffatto *modus operandi* sia suscettibile di vulnerare "alla radice quell'equilibrio finanziario sul quale si regge il procedimento tecnico assicurativo e dal quale dipende, nell'interesse generale, la sicurezza delle prestazioni dovute agli aventi diritto (assicurati e terzi beneficiari), ossia la funzione sociale dell'assicurazione".

Nel dare atto del costante ossequio dalla Sezione prestato al principio come sopra affermato (si confrontino, in proposito, le sentenze nn. 12952/2009, 5247/2009 e 1985/2009), deve sul punto concludersi sulla inequivoca gravità della condotta di che trattasi ai fini dell'adozione della più grave determinazione di carattere disciplinare.

Quanto, poi, alla concreta gravità dei fatti contestati, la determinazione oggetto di gravame ha compiutamente esplicitato che:

- quattro dei cinque episodi contestati sono avvenuti in epoca successiva alla cessazione del rapporto di collaborazione della ricorrente con Allianz;
- in un caso, alla riscossione del premio ha fatto seguito il rilascio di fotocopia della quietanza;
- in altro caso, la quietanza è stata rilasciata su altra quietanza, relativa al pagamento del premio per l'anno precedente;
- in assenza della necessaria riferibilità dei pagamenti effettuati nelle mani della ricorrente all'impresa assicurativa che assumeva a proprio carico le rivenienti garanzie, i relativi rischi venivano a rimanere "scoperti".

La grave rilevanza assunta dalla violazione dell'obbligo di effettuazione delle rimesse a

fronte dei premi riscossi, appieno viene in considerazione laddove si ponga l'attenzione sul fatto che la garanzia di affidabilità richiesta all'agente di assicurazione consiste, in primo luogo, nella capacità di assolvere ai propri obblighi, ed in particolare a quelli che attengono al deposito ed alla gestione di denaro altrui.

In tale quadro, la diligenza richiesta all'agente non è limitata alla mera assenza di comportamenti dolosi, volti ad appropriarsi indebitamente, o comunque a trattenere per un tempo superiore al dovuto, le somme delle quali è depositario, ma si estende alla diligenza necessaria ad assicurare la sollecita consegna delle suddette somme agli aventi diritto.

Deve, poi, ritenersi che tale carattere riceva rincarata valenza laddove l'intermediario – come nella fattispecie all'esame – sia estraneo ad un rapporto negozialmente fissato con la compagnia assicuratrice: venendo, per l'effetto, ad essere ulteriormente pregiudicato il perseguimento della finalità che presiede al corretto svolgimento della condotta che l'art. 117 del Codice delle assicurazioni stabilisce prevedendo (comma 1) che “i premi pagati all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese di assicurazione, se regolati per il tramite dell'intermediario, sono versati in un conto separato, del quale può essere titolare anche l'intermediario espressamente in tale qualità, e che costituiscono un patrimonio autonomo rispetto a quello dell'intermediario medesimo.”

Quanto, poi, alla latitudine discrezionale che circonda l'apprezzamento della condotta ai fini della commisurazione dell'apparato sanzionatorio, è *jus receptum* il principio per cui la sindacabilità di tale valutazione transita attraverso l'emersione dei profili:

- della non correttezza del procedimento, della inesattezza dei presupposti di fatto e della omessa presenza di elementi di correlazione logica fra condotta e conseguenze sanzionatorie (cfr. T.A.R. Lazio, sez. I, 22 luglio 2009 n. 7379);
- della manifesta contraddittorietà e/o della evidente sproporzione tra i fatti contestati e la sanzione inflitta (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 5 settembre 2002 n. 4485 e sez. V, 27 ottobre 2000, n. 5751).
- Corollario della delineata discrezionalità di cui è titolare l'Amministrazione nella materia de qua, è l'impossibilità del giudice amministrativo di valutare autonomamente i fatti contestati in sede disciplinare, non potendo egli sostituirsi alla pubblica amministrazione (C.G.A.R.S., 31 maggio 2002 n. 286), pena la violazione dei limiti esterni della giurisdizione amministrativa di legittimità e la conseguente nullità della decisione per eccesso di potere giurisdizionale (Cons. Stato, sez. IV, 22 settembre 2003 n. 5401).

Nell'escludere che, quanto alla commisurazione della misura affittiva nella fattispecie irrogata ricorrano le tipologie inficianti sopra indicate – al riguardo dovendosi, ancora una volta, richiamare il carattere di condivisibile “gravità” annesso da ISVAP alla condotta nella vicenda tenuta dall'odierno ricorrente – deve conseguentemente disattendersi anche la doglianza ora esaminata.

4. Da ultimo, parte ricorrente si duole della contraddittorietà che inficerebbe il provvedimento censurato rispetto al (diverso) provvedimento ingiuntivo di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, nel corpo del quale la gravità della condotta tenuta dalla sig.ra Padovan viene qualificata di “media entità”.

A fondamento del denunciato profilo di contraddittorietà, viene sottolineato come la segnalazione effettuata dal Servizio Vigilanza Intermediari e Periti al Servizio Sanzioni abbia come sopra connotato la condotta tenuta dalla sig.ra Padovan: per l'effetto assumendosi che l'irrogazione della più grave sanzione riveli elementi di illegittimità quanto all'apprezzamento delle sottese circostanze in fatto.

Tale prospettazione non può essere seguita, laddove si consideri che il Servizio Sanzioni, “ad integrazione e parziale rettifica delle argomentazioni e valutazioni” rassegnate dal Servizio

Vigilanza Intermediari e Periti, ha escluso che possano “ritenersi di media entità le violazioni contestate relativamente alle n. 3 polizze per le quali dal mancato versamento delle somme incassate dai contraenti a titolo di premi è derivata altresì la mancanza di copertura assicurativa con pregiudizio agli interessi dei contraenti stessi, soggetti che avevano regolarmente pagato le rate di premio senza, peraltro, ricevere la relativa quietanza”.

Da quanto sopra emerge che, lungi dall’errato o travisato apprezzamento fattuale, il difforme opinamento espresso dal Servizio Sanzioni ha fatto seguito ad un diversificato percorso argomentativo e motivazionale, impingendo – in assenza di emergenti e/o dimostrate tipologie inficianti – in un apprezzamento la cui lata discrezionalità esclude l’espansione del sindacato giurisdizionale di legittimità.

5. Alla riscontrata infondatezza delle censure esposte con il mezzo di tutela all’esame accede la reiezione dell’impugnativa.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) respinge il ricorso indicato in epigrafe.

Condanna la ricorrente Padovan Grazia Elena al pagamento delle spese di giudizio in favore di ISVAP per complessivi € 1.500,00 (euro mille e cinquecento/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2012 con l’intervento dei magistrati:

**omissis**

### 3. IMPRESE DI ASSICURAZIONE

---



### 3.1 IMPRESE DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE AUTORIZZATE AL 31 DICEMBRE 2011

#### Imprese nazionali

1	A DI R	49	CATTOLICA PREVIDENZA
2	ABC ASSICURA	50	CF ASSICURAZIONI S.P.A.
3	ALA ASSICURAZIONI	51	CHIARA ASSICURAZIONI
4	ALICO	52	CHIARA VITA
5	ALLEANZA TORO	53	CNP VITA S.P.A.
6	ALLIANZ S.P.A.	54	COFACE ASSICURAZIONI
7	ANTONVENETA ASSICURAZIONI	55	CREDEMASSICURAZIONI
8	ANTONVENETA VITA	56	CREDEMVITA
9	APULIA PREVIDENZA	57	CREDIT AGRICOLE ASS.
10	ARA 1857	58	CREDIT AGRICOLE VITA
11	ARAG	59	CREDITRAS
12	ARCA ASSICURAZIONI	60	CREDITRAS VITA
13	ARCA VITA	61	D.A.S.
14	ARISCOM	62	DIALOGO ASSICURAZIONI
15	ASSICURATRICE ITAL. VITA	63	DIRECT LINE
16	ASSICURATRICE MILANESE	64	DUOMO UNI ONE
17	ASSICURATRICE VAL PIAVE	65	ELBA
18	ASSICURAZIONI GENERALI	66	ERGO ASSICURAZIONI
19	ASSIMOCO	67	ERGO PREVIDENZA
20	ASSIMOCO VITA	68	EUROP ASSISTANCE ITALIA
21	AVIPOP	69	EUROPA TUTELA GIUDIZIARIA
22	AVIPOP VITA	70	EUROVITA
23	AVIVA	71	FATA ASSICURAZIONI DANNI
24	AVIVA ASSICURAZIONI	72	FATA VITA
25	AVIVA ASSICURAZIONI VITA	73	FIDEURAM VITA
26	AVIVA ITALIA	74	FILO DIRETTO
27	AVIVA LIFE	75	FONDIARIA - SAI
28	AVIVA PREVIDENZA	76	GENERTEL
29	AVIVA VITA	77	GENERTELLIFE
30	AXA ASSICURAZIONI	78	GENIALLOYD
31	AXA INTERLIFE S.P.A.	79	GLOBAL ASSISTANCE
32	AXA MPS DANNI	80	GROUPAMA ASSICURAZIONI
33	AXA MPS VITA	81	HDI ASSICURAZIONI
34	BANCASSURANCE POPOLARI	82	HELVETIA VITA
35	BAP ASSICURAZIONI	83	IMA ITALIA ASSISTANCE
36	BCC ASSICURAZIONI S.P.A.	84	INA ASSITALIA
37	BCC VITA	85	INCHIARO
38	BENTOS	86	INCONTRA ASSICURAZIONI
39	BERICA VITA	87	INTESA SANPAOLO ASSICURA
40	BIM VITA	88	INTESA SANPAOLO VITA
41	BIPIEMME ASSICURAZIONI	89	ISI INSURANCE
42	BIPIEMME VITA	90	ITALIANA ASSICURAZIONI
43	BNL VITA S.P.A.	91	ITAS ASSICURAZIONI S.P.A.
44	C.B.A. VITA	92	ITAS VITA SPA
45	CARDIF ASSICURAZIONI SPA	93	ITAS-IST.TRENT.ALTO ADIGE
46	CARIGE ASSICURAZIONI	94	LE ASSICUR. DI ROMA VITA
47	CARIGE VITA NUOVA	95	LIGURIA
48	CATTOLICA ASSICURAZIONI	96	LIGURIA VITA

97	LINEAR
98	LINEAR LIFE
99	LOMBARDA VITA
100	MEDIOLANUM ASSICURAZIONI
101	MEDIOLANUM VITA
102	MILANO ASSICURAZIONI
103	NATIONALE SUISSE
104	NATIONALE SUISSE VITA
105	NET INSURANCE
106	NET LIFE
107	NOBIS
108	PADANA ASSICURAZIONI SPA
109	POPOLARE VITA
110	POSTE ASSICURA
111	POSTE VITA S.P.A.
112	PRAMERICA LIFE
113	PRONTO ASSISTANCE
114	QUIXA
115	RB VITA
116	RBM SALUTE
117	RISPARMIO & PREVIDENZA
118	SACE BT
119	SAN MINIATO PREVIDENZA
120	SARA ASSICURAZIONI
121	SARA VITA
122	SIAT
123	SKANDIA VITA
124	SLP
125	SOCIETA' REALE MUTUA
126	SYSTEMA
127	S2C
128	TUA
129	TUTELA LEGALE
130	UBI ASSICURAZIONI
131	UCA-ASS.NE SPESE LEGALI
132	UNIPOL
133	UNIQA
134	UNIQA LIFE
135	UNIQA PREVIDENZA
136	UNIQA PROTEZIONE
137	UNISALUTE
138	VITTORIA ASSICURAZIONI
139	ZURICH INVESTMENTS LIFE
140	ZURICH LIFE
141	ZURICH LIFE AND PENSIONS
142	ZURITEL



*Rappresentanze di imprese estere extra Unione Europea*

- 1 ASSIC. GRANDINE SVIZZERA
- 2 HELVETIA

*Rappresentanze di riassicuratrici specializzate con sede nell'Unione Europea*

- 1 GENERAL COLOGNE RE
- 2 GLOBALE RUCK
- 3 MAPFRE RE,COMP.DE REAS.
- 4 MUNCHENER RUCK. GES. AG
- 5 RGA INTERNATIONAL
- 6 SCOR GLOBAL LIFE
- 7 SCOR GLOBAL P&C



## 4. INFORMAZIONI SULLE IMPRESE IN LIQUIDAZIONE

---



#### **4.1 IMPRESE IN LIQUIDAZIONE COATTA**

##### Nordest s.p.a. con sede in Genova

Si da notizia che in data 21 dicembre 2011, il commissario liquidatore della Nordest s.p.a., con sede in Genova, Corso Aurelio Saffi, 39/5, in liquidazione coatta amministrativa, dott. Alessandro Lualdi, ha provveduto al deposito presso la cancelleria del Tribunale di Genova del primo piano di riparto parziale della suddetta società, con la relazione del comitato di sorveglianza, come da autorizzazione Isvap del 30 novembre u.s..

Il citato commissario ha dato notizia di detto deposito sulla Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2011 n. 149 (foglio delle inserzioni).



5. ATTI COMUNITARI DI  
INTERESSE PER IL  
SETTORE ASSICURATIVO

---





**5.1 SELEZIONE DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA**

<b>GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA</b>	<b>DESCRIZIONE DELL'ATTO</b>
C 9 del 11 gennaio 2012.	Parere del Comitato delle Regioni sul tema "Legiferare con intelligenza"
C 11 del 13 gennaio 2012.	Linee direttrici per l'applicazione della direttiva 2004/113/CE del Consiglio nel settore delle assicurazioni, sulla base della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea nella causa C-236/09 (Test-Achats).
C24 del 28 gennaio 2012.	Parere del Comitato economico e sociale in merito alla proposta di direttiva del Consiglio relativa a una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società.
C 24 del 28 gennaio 2012.	Parere del Comitato economico e sociale in merito al "Libro Verde – Il quadro dell'Unione europea in materia di governo societario".
C 25 del 28 gennaio 2012.	Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 17 novembre 2011 – Deo Antoine Homawoo/ GMF Assurances SA – Causa C-412/10 (Legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali – Regolamento CE n. 864/2007)



## 6. ALTRE NOTIZIE

---



## **6.1 MODIFICHE STATUTARIE**

### **Aumento del capitale sociale di CreditRas Vita S.p.A., con sede in Milano.**

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo – ISVAP – con comunicazione all'impresa del 21 giugno 2011, ai fini di vigilanza, ha approvato, ai sensi dell'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e del Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008, le modifiche statutarie deliberate in data 6 giugno 2011 dall'assemblea straordinaria degli azionisti di CreditRas Vita S.p.A. riguardanti l'aumento del capitale sociale fino a un massimo di euro 112.200.000,00 da eseguirsi entro il 31 dicembre 2013 e da attribuirsi interamente alla gestione vita. Detto aumento, già versato fino a euro 108.120.000,00, in data 28 dicembre 2011 è stato sottoscritto e versato per i restanti euro 4.080.000,00 per cui il capitale sociale aumenta da euro 108.120.000,00 a euro 112.200.000,00.

\* \* \* \* \*

### **Aumento di capitale sociale di CNP UniCredit Vita S.p.A., con sede in Milano.**

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo – ISVAP – con comunicazione all'impresa del 17 ottobre 2011, ai fini di vigilanza, ha approvato, ai sensi dell'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e del Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008, la modifica dello statuto sociale riguardante l'aumento del capitale sociale in via scindibile per un importo massimo di euro 40.000.000,04 deliberato dal Consiglio di amministrazione in data 30 settembre 2011 in esecuzione della delega conferita dall'Assemblea straordinaria del 13 maggio 2010. Tale aumento è stato integralmente sottoscritto e versato per cui il capitale sociale aumenta da euro 341.698.528,60 a euro 381.698.528,64.

\* \* \* \* \*

### **Aumento del capitale sociale di Aviva Vita S.p.A., con sede in Milano.**

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo – ISVAP – con comunicazione all'impresa del 17 gennaio 2012, ai fini di vigilanza, ha approvato, ai sensi dell'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e del Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008, la modifica statutaria deliberata in data 15 dicembre 2011 dall'assemblea straordinaria di Aviva Vita S.p.A.. Tale modifica riguarda l'aumento del capitale sociale da euro 135.000.000 a euro 155.000.000, sottoscritto e versato in data 15 dicembre 2011.

\* \* \* \* \*

### **Aumento di capitale sociale di BancAssurance Popolari S.p.A., con sede in Arezzo.**

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP - con comunicazione all'impresa del 10 gennaio 2012, ai fini di vigilanza, ha approvato, ai sensi dell'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e del Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008, la modifica dello statuto sociale conseguente alle deliberazioni assunte

dall'Assemblea straordinaria del 24 dicembre 2011. Tale modifica riguarda l'aumento del capitale sociale da euro 39.000.000 ad euro 53.000.000.

**Aumento del capitale sociale di Zurich Life Insurance Italia S.p.A., con sede in Milano.**

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo – ISVAP – con comunicazione all'impresa del 23 novembre 2011, ai fini di vigilanza, ha approvato, ai sensi dell'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e del Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008, la modifica dello statuto sociale deliberata in data 25 ottobre 2011 dall'assemblea straordinaria degli azionisti di Zurich Life Insurance Italia S.p.A.. Tale modifica riguarda l'aumento del capitale sociale da euro 25.850.000 ad euro 85.849.918, sottoscritto e versato in data 26 ottobre 2011.

\* \* \* \* \*

## **6.2 TRASFERIMENTI DI PORTAFOGLIO DI IMPRESE DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO**

**Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo vita, ivi inclusi i contratti in regime di libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, da Chartis Insurance Ireland Limited con sede legale in Irlanda a Chartis Insurance UK Limited (ora Chartis Europe Limited) con sede legale nel Regno Unito.**

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, dà notizia che l'Autorità di Vigilanza irlandese, Central Bank of Ireland, ha comunicato che, con effetto 1 dicembre 2011, l'Alta Corte di Irlanda ha approvato il trasferimento del portafoglio assicurativo, ivi inclusi i contratti in regime di libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, da Chartis Insurance Ireland Limited con sede legale in Irlanda a Chartis Insurance UK Limited (ora Chartis Europe Limited) con sede legale nel Regno Unito, con conseguente revoca delle autorizzazioni in capo a Chartis Insurance Ireland Limited dal 23 dicembre 2011.

La citata operazione non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti, ma i contraenti che hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione.

\* \* \* \* \*

**Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo, ivi inclusi i contratti in regime libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, della Euler Hermes UK plc con sede nel Regno Unito, alla Euler Hermes Credit Insurance Belgium SA (NV), con sede in Belgio.**

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, dà notizia che l'Autorità di Vigilanza del Regno Unito ha comunicato che l'Alta Corte di Giustizia del Regno Unito ha approvato il trasferimento del portafoglio assicurativo, ivi inclusi i contratti in regime di libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, della Euler Hermes UK plc, con sede nel Regno Unito, alla Euler Hermes Credit Insurance Belgium SA (NV), con sede in Belgio, con effetto 31 dicembre 2011.

Il trasferimento non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti, ma i contraenti che hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione.

\* \* \* \* \*

**Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo, ivi inclusi i contratti in regime libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, della società Friends Life and Pensions Limited alla Friends Life Limited, entrambe con sede nel Regno Unito.**

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, dà notizia che l'Autorità di Vigilanza del Regno Unito ha comunicato che l'Alta Corte di Giustizia del Regno Unito ha approvato il trasferimento del portafoglio assicurativo, ivi inclusi i contratti in regime di libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, della società Friends Life and Pensions Limited alla Friends Life Limited, entrambe con sede nel Regno Unito, con effetto 1° dicembre 2011.

Il trasferimento non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti, ma i contraenti che hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione.

\* \* \* \* \*

**Comunicazione di n. 3 trasferimenti di portafoglio danni, ivi inclusi i contratti in regime di stabilimento e di libera prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, di imprese facenti parte del gruppo assicurativo Royal e Sun Alliance Group.**

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, dà notizia che l'Autorità di Vigilanza del Regno Unito ha comunicato che l'Alta Corte di Giustizia ha approvato i seguenti trasferimenti, parziali e/o totali, del portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi i contratti in regime di stabilimento e di libera prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, di imprese, con sede nel Regno Unito, facenti parte del gruppo assicurativo Royal e Sun Alliance Group, con effetto 1° gennaio 2012:

1) Trasferimento del portafoglio danni delle società Alliance Assurance Company Limited, British and Foreign Marine Insurance Company Limited, Royal & Sun Alliance Insurance (Global) Limited, Royal & Sun Alliance Insurance plc, Royal International Insurance Holdings Limited, Sun Alliance Insurance UK Limited, Sun Insurance Office Limited, The London Assurance, The Sea Insurance Company Limited e The Union Marine and General Insurance Company Limited alla The Marine Insurance Company Limited.

2) Trasferimento del portafoglio danni delle società Alliance Assurance Company Limited, British and Foreign Marine Insurance Company Limited, National Vulcan Engineering Insurance Group Limited, Royal & Sun Alliance Insurance (Global) Limited, Royal International Insurance Holdings Limited, Sun Alliance Insurance UK Limited, Sun Insurance Office Limited, The London Assurance, The Sea Insurance Company Limited e The Union Marine and General Insurance Company Limited alla Royal & Sun Alliance Insurance Plc.

3) Trasferimento del portafoglio danni delle società National Vulcan Engineering Insurance Group Limited e The Sea Insurance Company Limited alla Sun Insurance Office Limited.



Il trasferimento non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti, ma i contraenti che hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione.

\* \* \* \* \*

**Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo, ivi inclusi i contratti in regime libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, della SLFC Assurance (UK) Limited alla Sun Life Assurance Company of Canada (UK) Limited, entrambe con sede nel Regno Unito.**

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, dà notizia che l'Autorità di Vigilanza del Regno Unito ha comunicato che l'Alta Corte di Giustizia del Regno Unito ha approvato il trasferimento del portafoglio assicurativo, ivi inclusi i contratti in regime di libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, della SLFC Assurance (UK) Limited alla Sun Life Assurance Company of Canada (UK) Limited, entrambe con sede nel Regno Unito, con effetto 30 dicembre 2011.

Il trasferimento non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti, ma i contraenti che hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione.

\* \* \* \* \*

**Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo, ivi inclusi i contratti in regime libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, della società The Standard Steamship Owners' Protection and Indemnity Association (London) Limited alla società The Standard Steamship Owners' Protection and Indemnity Association (Europe) Limited, entrambe con sede nel Regno Unito.**

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, dà notizia che l'Autorità di Vigilanza del Regno Unito ha comunicato che l'Alta Corte di Giustizia del Regno Unito ha approvato il trasferimento del portafoglio assicurativo, ivi inclusi i contratti in regime di libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, della The Standard Steamship Owners' Protection and Indemnity Association (London) Limited alla The Standard Steamship Owners' Protection and Indemnity Association (Europe) Limited, entrambe con sede nel Regno Unito, con effetto 30 dicembre 2011.

Il trasferimento non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti, ma i contraenti che hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione.

\* \* \* \* \*

**Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo, ivi inclusi i contratti in stabilimento e in regime libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, della Groupama Transport SA alla Gan Eurocourtage SA, entrambe con sede in Francia.**

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, dà notizia che l'Autorità di Vigilanza della Francia ha comunicato di aver approvato il trasferimento del portafoglio assicurativo, ivi inclusi i contratti in regime di stabilimento e di libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, della Groupama Transport S.A. alla Gan Eurocourtage S.A., entrambe con sede in Francia, con effetto 31 dicembre 2011.

Il trasferimento non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti, ma i contraenti che hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione.

\* \* \* \* \*

**Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi i contratti in libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, dalla Trekroner Forsikring A/S alla Codan Forsikring A/S a seguito della fusione tra le due società con sede legale in Danimarca.**

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, dà notizia che l'Autorità di Vigilanza danese, Danish Financial Supervisory Authority, ha comunicato di aver approvato il trasferimento del portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi i contratti in libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, dalla Trekroner Forsikring A/S alla Codan Forsikring A/S a seguito della fusione tra le due società con sede legale in Danimarca, con effetto 20 dicembre 2011.

Il trasferimento non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti, ma i contraenti che hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione.

**Comunicazione di n. 2 trasferimenti di portafoglio danni di imprese aventi sede nel Regno Unito, ivi inclusi i contratti in regime di libera prestazione di servizi per i rischi situati in Italia.**

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, dà notizia che l'Autorità di Vigilanza del Regno Unito ha comunicato che l'Alta Corte di Giustizia ha approvato il trasferimento del portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi i contratti in regime di libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, delle seguenti imprese, tutte con sede nel Regno Unito, con effetto 14 novembre 2011:

1) Trasferimento del portafoglio danni delle società Aviva International Insurance Limited, Aviva Insurance Uk Limited, London & Edinburg Insurance Company Limited e The Ocean Marine Insurance Company Limited alla Aviva Insurance Limited

2) Trasferimento del portafoglio danni delle società Aviva Insurance Limited, Aviva International Insurance Limited e London & Edinburg Insurance Company Limited alla The Ocean Marine Insurance Company Limited.

Il trasferimento non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti, ma i contraenti che hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione.

### 6.3 TASSO DI INTERESSE GARANTIBILE NEI CONTRATTI RELATIVI AI RAMI VITA

Determinazione dei tassi massimi di interesse da applicare ai contratti dei rami vita espressi in euro che prevedono una garanzia di tasso di interesse.

(valori percentuali)

Mese di rilevazione	Rendimento lordo del titolo di Stato guida BTP a 10 anni	TMO	60%TMO	Tasso massimo garantibile (TMG)	75%TMO	Tasso massimo garantibile (TMG)
	(1)	(2)		(3)		(4)
2008 ott.	4,780	4,663	2,798	2,50	3,497	3,25
nov.	4,743	4,687	2,812	2,50	3,515	3,25
dic.	4,469	4,469	2,681	2,50	3,352	3,25
2009 gen.	4,621	4,621	2,773	2,50	3,466	3,25
feb.	4,536	4,536	2,722	2,50	3,402	3,25
mar.	4,458	4,458	2,674	2,50	3,343	3,25
apr.	4,356	4,356	2,614	2,50	3,267	3,25
mag.	4,415	4,415	2,649	2,50	3,311	3,25
giug.	4,606	4,606	2,764	2,50	3,455	3,25
lug.	4,373	4,373	2,624	2,50	3,280	3,25
ago.	4,116	4,116	2,470	2,50	3,087	3,25
set.	4,088	4,088	2,453	2,50	3,066	3,25
ott.	4,101	4,101	2,461	2,50	3,076	3,25
nov.	4,057	4,057	2,434	2,50	3,043	3,25
dic.	4,007	4,007	2,404	2,50	3,005	3,25
2010 gen.	4,078	4,078	2,447	2,50	3,059	3,25
feb.	4,047	4,047	2,428	2,50	3,035	3,25
mar.	3,941	3,941	2,365	2,50	2,956	3,25
apr.	3,996	3,996	2,398	2,50	2,997	3,25
mag.	3,985	3,985	2,391	2,50	2,989	3,25
giug.	4,102	4,075	2,445	2,50	3,056	3,25
lug.	4,026	4,026	2,416	2,50	3,020	3,25
ago.	3,802	3,802	2,281	2,50	2,852	3,25
set.	3,862	3,862	2,317	2,50	2,897	3,25
ott.	3,800	3,800	2,280	2,50	2,850	3,25
nov.	4,184	3,986	2,392	2,50	2,990	3,25
dic.	4,603	4,036	2,422	2,50	3,027	3,25
2011 gen.	4,729	4,090	2,454	2,50	3,068	3,25
feb.	4,736	4,148	2,489	2,50	3,111	3,25
mar.	4,875	4,225	2,535	2,50	3,169	3,25
apr.	4,841	4,295	2,577	2,50	3,222	3,25
mag.	4,756	4,360	2,616	2,50	3,270	3,25
giug.	4,816	4,419	2,652	2,50	3,314	3,25
lug.	5,463	4,539	2,723	2,50	3,404	3,25
ago.	5,271	4,661	2,797	2,50	3,496	3,25
set.	5,746	4,818	2,891	2,50	3,614	3,25
ott.	5,972	4,999	3,000	2,50	3,750	3,25
nov.	7,057	5,239	3,143	3,00	3,929	3,25
dic.	6,812	5,423	3,254	3,00	4,067	4,00

(1) Desunto dalla pubblicazione mensile della Banca d'Italia "Supplementi al Bollettino Statistico - Indicatori monetari e finanziari - Mercato finanziario - Tavola n. 7, Indicatore S167005D".

(2) Il TMO di ciascun mese è dato, ai sensi dell'art. 12 di cui al Regolamento ISVAP n. 21/08, dal minore fra il rendimento lordo del BTP a 10 anni del mese considerato e la media semplice dei rendimenti lordi del BTP a 10 anni degli ultimi dodici mesi.

(3) Tasso massimo applicabile ai contratti dei rami vita che prevedono una garanzia di tasso di interesse, per i quali le imprese detengono una generica provvista di attivi (contratti di cui all'art. 13 del Regolamento ISVAP n. 21/08). Le variazioni del livello di tasso massimo devono trovare applicazione entro tre mesi dalla fine del mese nel quale se ne determina il valore.

(4) Tasso massimo applicabile, limitatamente ai primi otto anni della durata contrattuale, per i contratti a premio unico di assicurazione sulla vita non di puro rischio e di capitalizzazione, semprechè l'impresa disponga di un'idonea provvista di attivi per la copertura degli impegni assunti (contratti di cui all'art. 15 del Regolamento ISVAP n.21/08). Le variazioni del livello di tasso massimo devono trovare applicazione entro tre mesi dalla fine del mese nel quale se ne determina il valore.

(\*) Il dato è stato modificato dalla Banca d'Italia con la pubblicazione dei "Supplementi al Bollettino Statistico - Indicatori monetari e finanziari - Mercato finanziario - Anno XX Numero 24 - 12 Maggio 2010". In particolare il tasso di marzo 2010, nella precedente pubblicazione dei Supplementi al Bollettino Statistico del 13 Aprile 2010, era stato comunicato pari a 3,941. La modifica apportata non influenza la determinazione dei tassi massimi di interesse applicabili





